

Alessandro Agri

**«Una grande epoca di transizione si avvicina»:
autonomismo e associazionismo nella Carta del Carnaro
e nel Manifesto di Macomer (1920)**

*A great epoch of transition is «approaching»: autonomism and corporatism
within the Charter of Carnaro and the Macomer Manifesto (1920)*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il Manifesto di Macomer e la Carta del Carnaro - 3. Il programma di Macomer: origine, paternità e obiettivi - 4. Il primo pilastro: l'autonomismo - 5. Il secondo pilastro: l'associazionismo - 6. Dopo Macomer: l'esilio di Emilio Lussu e l'evoluzione dei principi del combattentismo sardo - 7. Dopo Fiume: l'esilio di Alceste De Ambris e l'evoluzione dei principi del fumanesimo - 8. Riflessioni conclusive.

ABSTRACT: Within the postwar period, marked by the so-called Red Biennium, in Sardinia and in the Italian Regency of Carnaro, two revolutionary movements stood out. The Charter of Carnaro and the Macomer Manifest represent a sort of litmus test of this irreversible crisis. They interpreted the authentic spirit of the time, with the purpose of offering a political and legal solution to the bourgeois parliamentarism. They animadverted on the values derived from the French Revolutions ('abstract citizen', formal equality). The re-emergence of the associations led these movements to conceive a new pattern based on a Republic characterized by autonomism and associationism. Once the Fascism got a stable foothold, these groundbreaking blueprints were mystified or banished. In the aftermath of the fascist decay, Lussu would renovate his purposes during the Constituent Assembly debates. After his retirement Lussu's ideas would reemerge on the occasion of the Italian regional reform.

KEYWORDS: Autonomism, Corporatism, First World War.

1. Premessa

Se il Novecento è il secolo che inaugura, per dirla con Lorenzo Mossa, la «nuova storia»¹, la ‘grande guerra’ rappresenta molto più di un mero evento storico: il conflitto mondiale infatti dà la spinta propulsiva ad un cambiamento epocale già *in fieri*, minando le basi del vecchio mondo liberale e borghese², ed ergendosi così a «vera fine del XIX secolo»³. Il concatenarsi di fenomeni economici, giuridici e sociali tra i due secoli, quali lo sviluppo della ‘grande industria’⁴, la nascita della società di massa⁵, l’acuirsi della ‘questione sociale’⁶ e appunto lo scoppio della prima guerra mondiale⁷, sembra profetizzare l’imminente avvento di una ‘nuova era’⁸.

Al cospetto della vivace e complessa società del dopoguerra⁹, innanzi al sorgere di bisogni straordinari dettati dalle esigenze belliche e al cementificarsi della

¹ L. Mossa, *Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942*, Milano 1942, p. 47.

² Sui movimenti rivoluzionari sviluppatasi in diversi Paesi d’Europa all’indomani della ‘grande guerra’ si rimanda a E. Bouchard-R. Gagliardi-G. Polo (curr.), *Le Rivoluzioni sconfitte: 1919-1921*, Roma 1993.

³ T. Ascarelli, *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell’unificazione*, in «Rivista del Notariato», VII (1953), p. 110. Trattasi di una vera e propria cesura, di punto di non ritorno: infatti nemmeno il ritorno al tempo di pace «era in grado di riportare indietro gli orologi istituzionali, di ripristinare i vecchi equilibri». Così, L. Mannori-B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari 2001, p. 456.

⁴ Sulla mobilitazione industriale in Italia si veda L. Tomassini, *Lavoro e Guerra. La mobilitazione industriale italiana 1915-1918*, Napoli 1997; P. Di Girolamo, *Militari, manodopera, imprenditori durante la Grande Guerra. Studi sulla mobilitazione industriale italiana 1915-1918*, Villamagna 2008. Sulle conseguenze giuridiche derivanti dallo sviluppo della società industriale (soprattutto in tema di proprietà e impresa) si consultino F. Wieacker, *Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung*, Frankfurt am Main 1974, trad. it. G. Liberati, *Diritto private e società industriale*, Napoli 1983; G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2007, pp. 3-26; F. Mazzarella, *Percorsi storico-giuridici dell’impresa. Dall’entreprise all’Unternehmen*, Palermo 2012; Id., *Un diritto per l’Europa industriale. Cultura giuridica ed economica dalla Rivoluzione francese al secondo dopoguerra*, Milano 2016, pp. 207-304; L. Gaeta, *Aspetti giuslavoristici della mobilitazione industriale italiana nella prima guerra mondiale*, in E. Brameshuber-M. Friedrich-B. Karl (curr.), *Festschrift Franz Marhold*, Wien 2020, pp. 519-528.

⁵ Cfr. A. Gibelli, *Grande guerra e società di massa*, Città di Castello 1982.

⁶ Cfr. *La questione sociale e la guerra. Discorso del regio provveditore agli studi G. Baglio per l’inaugurazione dell’anno 1917-18 nell’Università Popolare di Bari, il 9 dicembre 1917*, Bari 1917.

⁷ Cfr. G. Rasi, *Tutto è cambiato con la prima guerra mondiale. Società ed economia dal 1915 al 1922*, Chieti 2015.

⁸ Cfr. G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., p. 19.

⁹ Per un quadro storico sul primo dopoguerra italiano si rimanda a G. Sabbatucci (cur.), *La crisi italiana del primo dopoguerra. La storia e la critica*, Roma 1976. Sui profili prettamente storico-giuridici si consulti F. Roggero, *Il diritto al fronte. Trasformazioni giuridiche e sociali in Italia nella grande guerra*, Soveria Mannelli 2020.

solidarietà nazionale¹⁰, lo Stato liberale mostrava tutti i suoi limiti¹¹. La legislazione eccezionale di guerra¹² ridisegnava i rapporti tra diritto privato e pubblico, avviando «la più grande crisi del diritto privato»¹³. Lungi dal sostanzinarsi in un mero intervento transitorio, questo ‘*ius singulare*’¹⁴ conteneva *in nuce* i «germi di un diritto nuovo»¹⁵, mettendo in discussione «i cardini della cultura giuridica, e con essi gli automatismi dell’impianto napoleonico»¹⁶. E il principio individualistico¹⁷, scriveva Costantino Mortati, cedeva così il passo «all’affermazione della priorità del sociale»¹⁸.

Già dalla fine del XIX secolo, i corpi intermedi¹⁹ riemergevano riottosamente dalla ‘quarantena’ nella quale furono confinati dalla Rivoluzione

¹⁰ In Italia, già prima della guerra, molte correnti politiche criticavano la politica di assenteismo statale: sarà il conflitto, scriveva Piero Sacerdoti, ad «imporre bruscamente l’abbandono delle politiche individualiste». È nei momenti di pericolo infatti che «tutte le forze sociali si ordinano per la salute pubblica e per la difesa della società». La guerra pertanto rappresentò una vera e propria «lezione di solidarietà nazionale». P. Sacerdoti, *L’associazione sindacale nel diritto italiano*, Roma 1926, pp. 53, 54.

¹¹ Cfr. A. Mazzacane (cur.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli 1986; G. Sabbatucci, *La crisi dello Stato liberale*, in Id.–V. Vidotto (curr.), *Storia d’Italia*, IV, Roma-Bari 1994, pp. 101-169.

¹² «La legislazione eccezionale di guerra [...] ci consegna – scrive Paolo Grossi – un primo esempio di atti legislativi che, dimentichi (dimentichi per la necessità e urgenza) della tanto difesa astrattezza del diritto borghese, prendono in considerazione fatti economici e condizioni fattuali dei cittadini, incrinando così decrepiti dogmi del diritto civile codificato che aveva preteso di valutare solo astrattamente istituti capitali come la proprietà e il contratto». P. Grossi, *Le comunità intermedie, tra moderno e pos-moderno*, Genova 2005, p. 62. Sulla legislazione eccezionale di guerra e sulla cosiddetta smobilitazione legislativa, le voci più rilevanti sono quelle di Pietro Cogliolo (*La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale. La colpa, I danni, la forza maggiore*, Torino 1916), Francesco Ferrara (*Diritto di guerra e diritto di pace*, in «Rivista del diritto commerciale», XVI [1918], pp. 685-686) e Salvatore Galgano (*La smobilitazione legislativa*, in «Il diritto commerciale», XII [1920], pp. 302-306). Per una sintesi sul tema in oggetto, si consultino G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma 2000, pp. 240-262; Id., *Diritto civile italiano. Due secoli di storia*, Bologna 2018, pp. 398-401, p. 403; R. Braccia, *La legislazione della grande guerra e il diritto privato*, in A. Sciumè (cur.), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino 2012, pp. 187-215; F. Roggero, «Uno strumento molto delicato di difesa nazionale». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella Prima guerra mondiale*, Roma 2020.

¹³ F. Vassalli, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in «Rivista del diritto commerciale», I (1919), p. 1, ora in Id., *Studi giuridici*, vol. II, Milano 1960, p. 341.

¹⁴ Cfr. P. Cogliolo, *La legislazione di guerra*, cit., p. 5.

¹⁵ F. Ferrara, *Diritto di guerra e diritto di pace*, in «Rivista del diritto commerciale», XVI (1918), pp. 685-686.

¹⁶ F. Mazzarella, *Un diritto per l’Europa industriale*, cit., p. 219.

¹⁷ I principi della civiltà individualistica hanno infatti «favorito la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi in nome dell’eguaglianza, hanno reso i lavoratori schiavi dell’industria in nome della libertà, ed hanno ispirato la lotta di classe in nome della fraternità». A. Spinetti-S. Spinetti, *Diritto al lavoro e crisi del diritto*, Padova 1959, pp. 54, 55.

¹⁸ C. Mortati, *La Costituzione di Weimar*, Firenze 1946, p. 59.

¹⁹ «È ben certo – rifletteva il sindacalista Alceste De Ambris - che le società civili si vanno orientando

francese²⁰. Il fenomeno «naturale»²¹ quanto «insopprimibile»²² dell'associazionismo²³ coinvolgeva soprattutto i soggetti economicamente e socialmente svantaggiati, ossia i lavoratori, i quali vedevano nel sindacato la loro 'cellula protettiva'²⁴.

nuovamente verso un'organizzazione a base di associazioni di classi o di categorie [...] come nove secoli or sono. Allora il fatto si chiamava arte, gilda, corporazione: oggi si chiama sindacato, lega, cooperativa. Ma come fenomeno sociale è la stessa cosa». A. De Ambris, *La Costituzione di Fiume. Commento illustrativo di Alceste De Ambris. Quis contra nos?*, Fiume 1920, p. 14.

²⁰ Sul diritto di associazione si consultino P. Passaniti, *Tra repressione e tolleranza. Il diritto di associazione e dissenso tra Otto e Novecento*, in G. Bernardini-A. Borghi-V. Fanciulli-G. Luzzetti (curr.), *Scritti in ricordo di Luciana Fortina*, Firenze 2013, pp. 167-183; Id., *Eguaglianza, diritto di associazione e laicità. Il significato costituzionale dell'abrogazione delle corporazioni nel 1864*, in P. Maffei-G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo anno di Mario Ascheri. L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, Firenze 2014, pp. 111-120.

²¹ G. Ambrosini, *Il sindacalismo nella storia contemporanea (L'esperimento russo e quello italiano)*, in «Studi di diritto pubblico e corporativo», XXVII (1928), p. 49.

²² Bruno Biagi descrisse il movimento di associazione professionale quale «fenomeno insopprimibile della società moderna [...] uno dei principali fattori della così detta crisi dello Stato moderno», sorto con l'obiettivo e per l'esigenza di smascherare e combattere la «finzione della neutralità dello Stato sotto cui si celava il privilegio dei detentori del potere economico ed insieme di quello politico». Così, B. Biagi, *Lo Stato corporativo*, Roma 1934, pp. 6, 23.

²³ Il movimento associazionistico e sindacale fu descritto da Gaspare Ambrosini come «uno dei fenomeni più imponenti della storia contemporanea», esso infatti «investe la vita in tutti i campi». G. Ambrosini, *Il sindacalismo nella storia contemporanea*, cit., p. 49.

²⁴ Assai copiosa è la letteratura relativa alle origini dei sindacati in Italia. Si veda tra tutti A. Gradilone, *Storia del sindacalismo*, Milano 1959, III; U. Romagnoli-T. Treu, *I sindacati in Italia. Storia di una strategia (1945-1976)*, Bologna 1977; M. Ricciardi, *Sindacati, politica, contrattazione. Lezioni di storia sindacale*, Bologna 1992; e da ultimo A. Volpi, *Quando il lavoro faceva storia. Sindacati e sindacalisti*, Pisa 2019. Più in generale sul movimento operaio si consulti V. Foa, *Per una storia del movimento operaio*, Torino 1980. Per uno sguardo ai profili giuridici connessi al tema in questione si veda I. Stolzi (cur.), *Sindacati e diritto del lavoro tra dittature e democrazie nell'Europa mediterranea e latina del XX secolo*, Milano 2019. Più in generale, sull'origine e sviluppo del diritto del lavoro, si consultino L. Del Pane, *Storia del lavoro in Italia: dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, Milano 1958; Id., *La storia come storia del lavoro. Discorsi di concezione e di metodo*, Bologna 1971; G. Cazzetta, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 17 (1988), pp. 155-262; L. Castelvetti, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano 1994; U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia: un giurista racconta*, Bologna 1995; G. Aubin-J. Bouveresse, *Introduction historique au droit du travail*, Paris 1995; G. Cazzetta, *Il diritto del lavoro e l'insostenibile leggerezza delle origini*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 25 (1996), pp. 543-572; P. Passaniti, *Il lavoro come proprietà nell'Italia postunitaria. Gli anni dell'esegesi*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli 2008, II, pp. 487-526; U. Romagnoli, *Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto*, Roma 2009; L. Gaeta-P. Passaniti, *La falsa partenza. "Una vita difficile" per il diritto del lavoro nel dopoguerra*, in L. Zoppoli-A. Zoppoli-M. Delfino (curr.), *Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, Napoli 2014, pp. 89-103; S. Musso (cur.), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento 1896-1945. Il lavoro nell'età industriale*, Roma 2015; P. Passaniti, *Per una storia del lavoro senza frontiere: lavori, storie e diritti*, in L. Cerasi (cur.), *Le libertà del lavoro. Storia, diritto, società*, Palermo 2016, pp. 191-208; V. Crescenzi, *Libertà, lavoro, diritto. Studi storici di diritto del lavoro*, Roma 2018; U. Romagnoli, *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano. Profili*, Roma 2018; L. Gaeta, *1919. L'anno in cui ri(cominciò) il diritto del lavoro*, in «Diritti, Lavori, Mercati», 2 (2019), pp. 189-200; Id., *Storia*

Allora lo Stato borghese, per rafforzare «l'edificio imposto dall'alto»²⁵, aveva fatto tabula rasa di tutti i corpi intermedi, annullando pertanto ogni forma di intermediazione tra Stato e cittadini e ignorando ogni elemento fattuale, espressione della vitalità delle formazioni sociali. Ora invece al cospetto di una società «che va sempre più perdendo il suo carattere atomistico»²⁶, lo Stato «non appare all'altezza dei tempi»²⁷ proprio perché «non tiene conto del pulsare nel suo seno della vita dei gruppi»²⁸.

Nel quadro di quella che Tocqueville definì «l'arte di associarsi»²⁹, il sindacato (e più in generale tutte le comunità intermedie) rompeva l'equilibrio borghese ottocentesco, ergendosi a strumento di mediazione per eccellenza. Proprio durante la 'grande guerra' i sindacati, «con forza inarrestabile»³⁰, facevano il loro ingresso nella vita politica e pubblica dello Stato³¹. Entrava così in crisi la «semplificante e rigida dicotomia tra individuo e Stato»³², progetto politico messo a punto dalla borghesia a protezione del 'proprio' ordine giuridico, e iniziava a prospettarsi la transizione dalla 'rappresentanza dei numeri', detta anche 'politica', alla 'rappresentanza degli interessi'³³.

(*illustrata*) del diritto del lavoro italiano, Torino 2020.

²⁵ M. Rosboch, *Le comunità intermedie fra libertà e potere nella tradizione occidentale*, in P. Grossi, *Le comunità intermedie*, cit., p. 15.

²⁶ S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Pisa letto il 4 novembre 1909 dal Prof. Santi Romano*, Pisa 1909, p. 28.

²⁷ S. De Simone, *Verso il corporativismo democratico*, in A. Canaletti Gaudenti-S. De Simone (curr.), *Verso il corporativismo democratico*, Bari 1951, p. 275

²⁸ S. De Simone, *Verso il corporativismo democratico*, cit., p. 275

²⁹ A. de Tocqueville, *La Democrazia in America*, trad. it. G. Candeloro, Milano 1999, p. 526.

³⁰ «Quello che la politica non è riuscita a fare, lo ha fatto la guerra incorporando il proletariato nelle armate». J.H. Kaiser, *La rappresentanza degli interessi organizzati* (1956), trad. it. S. Mangiameli, Milano 1993, p. 129.

³¹ Lo ricorda bene Paolo Marchetti: «la prima guerra mondiale rappresenta, da questo punto di vista, un momento di trasformazione dello scenario istituzionale italiano. [...] I lavoratori, e le loro organizzazioni di rappresentanza, iniziano, all'indomani del conflitto, a proporsi come soggetti capaci di autogovernare i settori della produzione nei quali sono impiegati. Il ruolo 'istituzionale' assunto da alcune organizzazioni sindacali negli anni della mobilitazione industriale e la generalizzazione della prassi della contrattazione collettiva sono, in qualche modo, all'origine di questa pretesa di governo 'sindacale' del paese». P. Marchetti, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano 2006, p. 8; cfr. G. Berta, *Impresa e sindacati nella contrattazione collettiva*, in F. Amatori-D. Bigazzi-R. Giannetti-L. Segreto (curr.), *Storia d'Italia*, 15, *L'Industria*, Torino 1999, p. 1004; V. Foa, *Sindacati e lotte sociali*, in *Storia d'Italia*, V, 2, Torino 1973, pp. 1805, 1806; B. Veneziani, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, in «Rivista di diritto del lavoro», 24 (1972), p. 258. Inoltre, in questo scenario, la guerra aveva costituito il terreno fertile per lo spontaneo sviluppo della contrattazione collettiva, la quale si affermava *in primis* nella prassi. Cfr. B. Bezza, *La mobilitazione industriale: nuova classe operaia e contrattazione collettiva*, in *Storia della società italiana*, 21, *La disgregazione dello Stato liberale*, Milano 1982, p. 99.

³² G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., p. 13.

³³ Sul tema in questione, si consultino L. Barassi, *La rappresentanza degli interessi economici*, Milano 1935;

Il «sommovimento in atto nella società italiana»³⁴ rendeva sempre più evidente come ogni aggregato sociale, in quanto espressione d'interessi ultra-individuali, generava un proprio diritto incontenibile nei dogmatici schemi ottocenteschi³⁵, dando vita ad un 'microcosmo giuridico' a sé³⁶. Entravano in crisi i capisaldi del repertorio 'mitologico' e 'metagiuridico' della modernità³⁷: l'individualismo, l'eternità, la legolatria, il formalismo e l'astrattezza. Nella Dichiarazione francese del 1789 e nelle altre carte settecentesche dei diritti,

si contempla unicamente l'individuo atomisticamente (e forse, anche, egoisticamente) colto, ben avviluppato» - mentre successivamente, l'individuo astratto recupera la sua carnalità e - «si è risolto in persona, ossia non è più considerato una monade. Lo si è costretto a rinunciare alla sua insularità, perché lo si è percepito certamente autonomo ma all'interno di un tessuto di relazioni con l'altro, con gli altri; all'egocentrismo è subentrata una ricchezza nuova fra i singoli cittadini, ed è la solidarietà, una dimensione ostica a digerire per lo stomaco degli individualisti sette-ottocenteschi»³⁸.

Dietro ad una apparente 'coltre di uguaglianza', la sovranità puramente nominale del 'cittadino-astratto' (autentica *factio* della modernità) rivelava tutta la

G. Ambrosini, *La rappresentanza degli interessi e il voto obbligatorio*, Roma 1945; J.H. Kaiser, *La rappresentanza*, cit.; G. Gozzi, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi nella riflessione giuridica e politica fra Ottocento e Novecento*, in A. Mazzacane (cur.), *I giuristi e la crisi dello stato liberale*, cit., pp. 233-257; A. Scalone, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, Milano 1996; G. Colavitti, *Assetto pluralistico e rilevanza giuridica degli interessi organizzati*, Roma 2000; Id., *Rappresentanza e interessi organizzati: contributo allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Milano 2005.

³⁴ P. Grossi, *Le comunità intermedie*, cit., p. 58.

³⁵ «Quando il potere politico – scriverà nel secondo dopoguerra Georges Ripert – si manifesta in leggi che non sono più l'espressione del diritto, la società è in pericolo». G. Ripert, *Le déclin du droit. Etudes sur la législation contemporaine*, Paris 1949, p. VI. Il problema dello Stato moderno quindi risiedeva in quella insanabile 'faglia' che la guerra aveva allargato sempre più, ossia nella discordanza le istituzioni politiche e la struttura della società «avviata a nuove forme di organizzazione», in altre parole nella «non rispondenza delle istituzioni politiche alle esigenze sociali». P. Sacerdoti, *L'associazione sindacale*, cit., pp. 54, 57.

³⁶ Fondamentali, sul punto, sono le celebri riflessioni di Santi Romano (*L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa 1917), che sfociarono nella teoria istituzionalista e della pluralità degli ordinamenti giuridici. Sul giurista siciliano si vedano, da ultimi, A. Olivari, *Santi Romano ontologo del diritto*, Milano 2016; R. Cavallo Perin-G. Colombini-F. Merusi-A. Police-A. Romano (curr.), *Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano. Pisa, 14-15 giugno 2018*, Napoli 2019. Da consultare anche le recenti di voci di Guido Melis (*Dizionario biografico degli italiani*, 88, Roma 2017, http://www.treccani.it/enciclopedia/santi-romano_%28Dizionario-Biografico%29/), di Maurizio Fioravanti (*Il Contributo italiano alla storia del pensiero. Storia e politica*, VIII appendice, Roma 2013, pp. 526-530); e di Aldo Sandulli (*Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1728-1731).

³⁷ Cfr. P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2007, pp. 3 ss.

³⁸ P. Grossi, *Le comunità intermedie*, cit., p. 68. Già a fine Ottocento, Santi Romano tuonava contro l'assetto costituzionale borghese, criticando, in diverse prolusioni, il «falso dogma dell'onnipotenza parlamentare», l'astrattezza delle carte dei diritti, il «ruolo smisurato e assorbente della legge», nonché il «semplicismo artificioso del costituzionalismo post-illuministico». Ivi, p. 59.

sua spietatezza nelle dinamiche relative ai rapporti di lavoro. Infatti se sulla carta tutti gli individui godevano di pari diritti, la ‘gara’ economico-sociale mostrava una preoccupante condizione di disparità e iniquità, una disuguaglianza ‘di fatto’³⁹. Il ‘quarto stato’⁴⁰, totalmente privo degli strumenti necessari per ‘attivare’ i diritti riconosciuti astrattamente dalla legge⁴¹, viveva una vera e propria «dittatura contrattuale»⁴². Lo Stato liberale, ignorando la realtà del mondo economico e applicando le regole generali ‘uguali’ del codice civile anche ai rapporti di lavoro, aveva aperto le porte ad una «mercificazione del lavoro»⁴³. La salvezza per il ‘quarto stato’ risiedeva nei sindacati: solo una «polis parallela»⁴⁴ infatti avrebbe potuto restituire «carnalità»⁴⁵ agli individui, fungendo da strumento di mediazione tra questi ultimi e lo Stato.

Che il sindacato fosse, nel primo dopoguerra, un «fenomeno naturale e incoercibile»⁴⁶, nonché «il maggior fatto dell’età contemporanea [...]», per lo meno,

³⁹ «La nuova coscienza dei cittadini esige oggi che non si mantenga in vita un diritto che si propone soltanto di porre tutti i cittadini in condizione di teorica parità di fronte alla legge, ma che si instauri un diritto che sia strumento di giustizia sociale e di elevazione per tutti». A. Spinetti-S. Spinetti, *Diritto al lavoro e crisi del diritto*, cit., pp. 34, 35. Con tagliente ironia Emanuele Gianturco tuonava: «È un’amara irrisione dire a chi muore di fame, che in diritto, egli è uguale a Van de Bilt o a Rothschild». E. Gianturco, *L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli 1981, p. 15.

⁴⁰ Cfr. A. Scotti Tosini (cur.), *Cento anni di Quarto stato. La fortuna del quadro di Pellizza da Volpedo tra ideologia e comunicazione di massa*, Milano 2001.

⁴¹ Le libertà civili e politiche infatti «a nulla servono se non sono accompagnate dal godimento di una mercede o di un guadagno stabili e sicuri, sufficienti almeno per soddisfare i più elementari bisogni». Tali libertà avevano ormai perduto il valore che ebbero nel passato e necessitavano di un completamento che poteva essere assicurato solo dal riconoscimento dei diritti sociali e soprattutto dal diritto al lavoro: «libero non si sente oggi ogni uomo che, pur potendo professare la propria fede ed esprimere liberamente la propria opinione, non viene messo in grado di lavorare per mantenere sé e la propria famiglia. Libero non si sente oggi ogni uomo che, pur sapendo che nessuno può violare il proprio domicilio, è costretto a rimanere nel proprio domicilio senza far niente. Libero non si sente oggi ogni uomo che non può proiettare nel lavoro la propria personalità». A. Spinetti-S. Spinetti, *Diritto al lavoro e crisi del diritto*, cit., pp. 68, 69.

⁴² G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2018, p. 189.

⁴³ P. Grossi, *Ritorno al diritto*, Bari 2015, p. 22; cfr. U. Romagnoli, *Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto*, Roma 2009, p. 196.

⁴⁴ V. Benda, *Parallel Polis, or an independent Society in Central and Eastern Europe: an Inquiry*, in «Social Research», 55, 1-2 (1988), pp. 214-222.

⁴⁵ Come scrive Paolo Grossi, riprendendo sul punto Santi Romano, lo Stato moderno «ha preteso la compattezza e si è dato a realizzarla, ma non si è preoccupato a fondarla su valori e interessi proprii del cittadino carnale e pertanto da lui condivisi. [...] L’itinerario novecentesco, ormai affrancato dagli stretti camminamenti obbligati di conio moderno, è tutto una riscoperta dei fatti strutturali, economici, sociali; il diritto lascia cadere la veste candida della purezza, che risulta troppo costringente, e recupera in carnalità». P. Grossi, *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari 2011, pp. 19, 59.

⁴⁶ All’Università di Padova, in occasione del discorso inaugurale dell’anno accademico 1920-1921 (tenutosi il 15 novembre 1920), Alfredo Rocco proclamava: «Eppure l’organizzazione professionale, il sindacalismo per dirla con una parola più corrente e conosciuta, il corporativismo per usare

quello che si presenta il più generale di tutti, il più sicuro, il più facilmente constatabile»⁴⁷, è un dato di fatto. E proprio in quegli anni, si prospettava addirittura una possibile «eclissi dello Stato»⁴⁸. La ‘diroccata’ struttura liberale-borghese, incapace di rimanere al passo con i tempi⁴⁹, era destinata a cedere il passo allo ‘Stato dei sindacati’⁵⁰, «fatto nuovo, evento grandioso del nostro secolo»⁵¹. Sulle ceneri dello Stato liberale, sarebbe sorta, secondo l’auspicio di molti sindacalisti rivoluzionari, una nuova struttura statale a base sindacale, federativa e repubblicana⁵².

L’impalcatura dogmatica dello Stato illuministico-giacobino⁵³ appariva quindi anacronistica e inadeguata innanzi alla riemersione della ‘fattualità’ del diritto. La celebre immagine che ben descrive iconicamente tale scenario è quella, coniata da Giuseppe Capograssi, del «povero gigante scoronato»⁵⁴. Il Novecento appare, per così dire, un secolo ‘al plurale’. Il ri-emergere della società dalla condizione di marginalità nella quale era stata relegata dallo ‘Stato monoclasse’⁵⁵ conduceva ad una ri-scoperta del ‘sociale’ e di conseguenza ad una ri-nascita della «dimensione collettiva»⁵⁶ del lavoro.

un’espressione più tradizionalmente italiana, è un fenomeno di tutti i tempi, naturale e incoercibile». Al. Rocco, *Crisi dello Stato e sindacati*, in «Politica», 7 (1920), ora in *Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco*, Milano 1938, II, p. 637.

⁴⁷ S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, cit., p. 385.

⁴⁸ Ivi, p. 314

⁴⁹ Il «vecchio parlamento» dello Stato liberale non avrebbe potuto rappresentare le «nuove forze». Lo ribadiva Vito Panunzio utilizzando la metafora del «vaso vecchio»: se ci si ostina ad inserirvi vino nuovo e frizzante si finirà per romperlo definitivamente. Così, V. Panunzio, *L’esigenza sindacale dello Stato moderno*, in «Pagine libere», settembre-novembre 1949, pp. 221 ss., ora in *Verso il corporativismo democratico*, cit., p. 261.

⁵⁰ Cfr. S. Panunzio, *Stato e sindacati*, Roma 1923, p. 152.

⁵¹ V. Panunzio, *L’esigenza sindacale dello Stato moderno*, cit., p. 258.

⁵² Cfr. P. Marchetti, *L’essere collettivo*, cit., p. 190.

⁵³ «Una democrazia moderna – rifletteva Mortati – non può validamente poggiare sull’impalcatura caratteristica dello Stato liberale dell’800, ma esige che l’assetto istituzionale democratico permei tutte le strutture economiche e sociali». C. Mortati, *La Costituzione di Weimar*, cit., p. 84.

⁵⁴ G. Capograssi, *Saggio sullo Stato*, Milano 1918, in Id., *Opere*, Milano 1959, I, p. 5. Su Capograssi si vedano G. Del Vecchio, *Giuseppe Capograssi*, Milano 1956; F. Gentile, *Il giovane Capograssi nei due saggi sullo stato 1911-1918*, Milano 1990; G. Acocella, *Attualità di Giuseppe Capograssi. Una filosofia politica per i tempi nuovi*, Milano-Udine 2021.

⁵⁵ Cfr. M.S. Giannini, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna 1986, pp. 35 ss.

⁵⁶ Ivi, p. 56: «Dimensione sociale significa cogliere il soggetto come creatura relazionale, nei suoi rapporti con gli altri [...]. Dimensione collettiva vuol dire qualcosa di più, e cioè che i rapporti sociali non restano disarticolati e, quindi, disorganici, ma soggiacciono a dei collegamenti dando vita a formazioni che potenziano le singole vitalità dei soggetti partecipi ai collegamenti: religiose (ed ecco la confraternita), economiche (ed ecco la corporazione professionale), lavorative (ed ecco il sindacato), politiche (ed ecco il partito)».

In nome della preminenza dell'interesse collettivo su quello individuale⁵⁷, le 'leggi sociali' del primo dopoguerra ridisegnavano i tradizionali contorni giuridici, tendendo ad esempio a comprimere l'assoluta autonomia dei privati (si pensi ai limiti imposti al diritto di proprietà⁵⁸) ed autorizzando lo Stato ad intervenire nelle questioni economico-sociali⁵⁹ (con buona pace del '*lassair faire laisser passer*') per soddisfare urgenti bisogni dell'economia nazionale. Proprio nel Novecento, soprattutto sulla scorta della mobilitazione industriale dettata dalle esigenze belliche, il tema del lavoro assumerà una centralità senza precedenti⁶⁰. Sicché, la neonata disciplina, quella del diritto del lavoro, potrà a buona ragione ergersi a «diritto del secolo»⁶¹.

⁵⁷ Dalla guerra, scriveva Alberto Gelpi, sorge l'idea che nel lavoro così come nella vita civile e in quella militare, ognuno debba contribuire alla realizzazione del «fine comune». A. Gelpi, *Gabriele D'Annunzio legislatore costituente (Il disegno di nuovo ordinamento dello Stato di Fiume)*, Roma 1957, p. 42.

⁵⁸ Come nota Cazzetta infatti «sempre più esposta all'interventismo statale e a ricostruzioni attente a profili ultraindividuali, la visione assolutistica della proprietà è costretta a compromessi con la preminenza della produzione e degli interessi pubblici». G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., p. 20. La proprietà dunque, affrancatasi dalla prospettiva assolutistica, era soggetta ai limiti dovuti ai preminenti interessi della produzione e della pubblica utilità. Si configurava così l'idea che fossero le istanze sociali a porre dei limiti ai poteri del proprietario sicché dalla proprietà scaturivano non solo diritti ma anche doveri. In sostanza, il diritto di proprietà non sarebbe un diritto da limitare ma nemmeno un diritto illimitato bensì «un diritto che non può essere concepito che in funzione personale e sociale insieme, vale a dire per soddisfare maggiormente le esigenze di libertà e di sicurezza di chi lavora e per accrescere le possibilità di lavoro dell'umana specie». A. Spinetti-S. Spinetti, *Diritto al lavoro e crisi del diritto*, cit., p. 71.

⁵⁹ L'intervento dello Stato nella funzione della produzione costituiva come notava Mortati, uno dei tre criteri direttivi della Costituzione di Weimar. Esso avrebbe dovuto comportare non solo una maggiore efficienza di produzione ma promuovere altresì «una più giusta distribuzione della ricchezza fra le classi che danno ad essa vita». C. Mortati, *La Costituzione di Weimar*, cit., p. 60.

⁶⁰ Il tema in parola coinvolgerà anche la Chiesa e la comunità internazionale. Nel dopoguerra infatti, durante la Conferenza di Pace, verranno poste le basi per l'Organizzazione internazionale del lavoro, mentre tra il 1924 e 1926 vedrà la luce il cosiddetto Codice sociale di Malines, redatto ad opera dell'Unione internazionale di studi sociali, e costituente un vero e proprio riflesso dell'enciclica *Rerum Novarum* del 1871. Cfr. G. Abate-M. Robiani-A. Massimo-S. Fiorenzani-M. Baronci (curr.), *Considerazioni sul Codice sociale di Malines*, Roma 1945; Y. Ledure (curr.), *Leon Dehon e la Rerum Novarum*, Bologna, Dehoniane 1991. Sulla Conferenza di pace si rimanda ad A. Scottà (cur.), *La conferenza di pace di Parigi fra ieri e domani, 1919-1920. Atti del Convegno internazionale di studi, Portogruaro-Bibione 31 maggio-4 giugno 2000*, Soveria Mannelli 2003; F. Cardini-S. Valzania, *La pace mancata. La Conferenza di Parigi e le sue conseguenze*, Milano 2018; M. Zaccaria (cur.), *Parigi 1919. Una prospettiva globale sulla Conferenza della Pace*, Bologna 2019; P. Soave, *Una vittoria mutilata? L'Italia e la Conferenza di pace di Parigi*, Soveria Mannelli 2020.

⁶¹ R. Scognamiglio, in *Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia. Atti del convegno di studi, Roma, 27 maggio 1996*, Bari 1997, p. 25. Alla fine dell'Ottocento, la dottrina giuridica iniziava ad esplorare un terreno, quello del diritto del lavoro, sino ad allora sconosciuto. Tra gli studi pionieristici in Italia, si segnalano quelli del maceratese Luigi Tartufari (*Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo. Discorso letto il 5 novembre 1893 per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Macerata*, Macerata 1893) e di Isidoro Modica (*Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislazione. Studio storico, critico, comparato*, Palermo 1896). All'alba del nuovo secolo vide la luce la monumentale opera di Ludovico Barassi (*Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano 1901); mentre

2. *Il Manifesto di Macomer e la Carta del Carnaro*

Nel primo dopoguerra, caratterizzato in tutta Europa da intensi fermenti costituzionali⁶², dall'acme delle lotte sindacali⁶³, sfociate nel 'biennio rosso', nonché da una preoccupante crisi economica, affondano le radici due movimenti che, nonostante la loro breve durata, rappresentano la 'cartina tornasole' della crisi dello Stato liberale⁶⁴. Il fumanesimo, nel cui alveo sorgerà la Carta del

negli anni successivi la dottrina si dedicherà principalmente ai temi del contratto collettivo e del probivirato. Ne sono testimonianza i contributi di Carlo Lessona (*La giurisprudenza dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro*, in «Rivista di diritto commerciale», 1 [1903]); Alfredo Ascoli (*Sul contratto collettivo di lavoro*, in «Rivista di diritto commerciale», 1 [1903], pp. 99 ss.); Giuseppe Messina (*I concordati di tariffa nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in «Rivista di diritto commerciale», 2 [1904], pp. 458-514; *I contratti collettivi ed il disegno di legge sul contratto di lavoro*, Macerata 1905); Enrico Redenti (*Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma 1906); Alberto Galizia (*Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli 1908); Francesco Carnelutti (*Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi del lavoro*, in «Rivista di diritto pubblico», n. 9-10 [1911], p. I, pp. 407-413); e nel dopoguerra Lorenzo Mossa (*Il diritto del lavoro. Discorso inaugurale della R. Università di Sassari per l'anno accademico 1922-23*, Sassari 1923). La dottrina giuslavoristica tedesca invece deve molto agli studi di Philipp Lotmar (*Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern*, in «Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik», 15 [1900]) e di uno dei suoi allievi ossia Hugo Sinzheimer (*Der korporative Arbeitsnormenvertrag. Eine privatrechtliche Untersuchung*, Leipzig 1907; *Ein Arbeitsstufengesetz. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung in Recht*, Leipzig 1907). Sull'influenza della dottrina tedesca, in particolare di Sinzheimer, su quella italiana si consulti L. Nogler, *La scienza giuslavoristica italiana tra il 1901 e il 1960 e Hugo Sinzheimer*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», 23 (2001), f. 92, pp. 539-556.

⁶² Dal Baltico ai Balcani, il primo dopoguerra fu caratterizzato da un intenso travaglio costituente. Ad esempio, in Germania, nell'agosto del 1919, fu promulgata la Costituzione di Weimar; nel 1920, la Cecoslovacchia si dotò di un proprio testo costituzionale, così come fece l'Assemblea costituente Estone. Anche la Seconda Repubblica di Polonia adottò la costituzione nel marzo 1921. In Austria, infine, dopo il travagliato periodo post bellico, vedrà la luce una costituzione federale, elaborata principalmente da Hans Kelsen. La storia della costituzione austriaca sembra intrecciarsi con quella fumaniana. Nel 1919 infatti Kelsen fu incaricato dal Governo della Reggenza di redigere un progetto di costituzione. Oltre la perplessità di Kelsen, furono principalmente gli eventi a non permettere la realizzazione del progetto, come evidenzia Rudolf Aladár Métall (*Hans Kelsen: Leben und Werk*, Vienna 1969, p. 47). Inoltre, ricorda lo stesso de Vergottini, anche dopo il 'Natale di sangue' «fu formulata una richiesta di consulenza ad Hans Kelsen da parte del governo autonomista di Riccardo Zanella (marzo 1921-aprile 1922) al fine di conseguire un progetto di costituzione per l'effimero Stato libero, progetto il cui testo tuttavia non è conosciuto» (G. de Vergottini, *La Costituzione secondo D'Annunzio*, Milano 2020, p. 34). Come sottolinea de Vergottini, «la generalità delle costituzioni che appaiono nell'Europa che si riprende dopo la parentesi bellica dimostra un ampio rinnovamento dei principi cardine dell'ordinamento statale [...] le nuove costituzioni europee avrebbero operato in due principali direzioni: razionalizzare la forma di governo e assicurare un regime di reali garanzie per i diritti del cittadino» (ivi, pp. 21, 31). Per uno sguardo relativo al panorama costituzionale post bellico, si vedano M. Toscano, *Le Costituenti europee post-belliche*, Firenze 1946; e da ultimo G. de Vergottini, *La Costituzione secondo D'Annunzio*, cit., pp. 21-29.

⁶³ Sul movimento operaio italiano, fenomeno per dirla con Gaspare Ambrosini «naturale e incomprimibile». G. Ambrosini, *Il sindacalismo nella storia contemporanea*, cit., p. 51.

⁶⁴ Sul punto, si consulti R. Pupo-F. Todero (curr.), *Fiume D'Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia*,

Carnaro (1920)⁶⁵, e il combattentismo sardo, in seno al quale nascerà il Partito sardo d'azione (1921)⁶⁶, tentano di offrire una soluzione all'irreversibile crisi del sistema liberale, sintetizzando e mettendo a sistema le istanze del sindacalismo rivoluzionario⁶⁷.

Se si eccettuano due contributi di carattere prettamente storico, pubblicati tra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso, ad oggi manca del tutto una ricostruzione storico-giuridica volta ad analizzare le analogie tra la Costituzione di Fiume, redatta dal sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris⁶⁸, e la coeva

Trieste 2010.

⁶⁵ Un'interessante analisi della Reggenza italiana del Carnaro dall'angolo visuale del diritto costituzionale e internazionale è stata svolta in occasione del convegno del 2008 tenutosi presso l'Università 'La Sapienza' di Roma. Cfr. A. Sinagra (cur.), *Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro. Tra Storia, Diritto Internazionale e Diritto Costituzionale. Atti del Convegno di Roma, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi "La Sapienza", 21 ottobre 2008*, Milano 2009. Inoltre, si consultino C. Guazzi, *La Reggenza Italiana del Carnaro nella storia del Diritto Costituzionale*, Genova 1982; V. Frosini, *D'Annunzio e la Carta del Carnaro*, in «Nuova Antologia», 2041 (gennaio 1971), pp. 75-86; C. Ghisalberti, *Stato, Nazione e Costituzione nell'Italia contemporanea*, Napoli 1999, pp. 215-239; L. Ramaioli, *Quis contra nos? Storia della Reggenza del Carnaro da d'Annunzio alla Costituzione di Fiume*, Roma 2018; D. Rossi, *La Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, tra rappresentanza e antiparlamentarismo*, in «Giornale di Storia costituzionale», 38 (2019), pp. 135-147; G. Zilio Grandi, *Valori e norme in materia di lavoro nella Carta del Carnaro: brevi spunti per il futuro*, in «Argomenti di diritto del lavoro», 25 (2019), n. 6, pp. 1248-1260; D. Rossi (cur.), *La città di vita cento anni dopo. Fiume, d'Annunzio e il lungo Novecento adriatico*, Padova 2020; Id., *L'esperienza della Carta del Carnaro all'interno del costituzionalismo europeo di inizi Novecento*, in A. Sciumè-A.A. Cassi-E. Fusar Poli (curr.), *History&Law encounters*, Torino 2021, pp. 55-76; G. de Vergottini, *La Costituzione secondo D'Annunzio*, cit. Più in generale, sull'esperienza fiumana, si vedano F. Gerra, *L'Impresa di Fiume*, Milano 1974; M.A. Ledeen, *D'Annunzio a Fiume*, Bari 1975; G.B. Guerri, *Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920*, Milano 2019; E. Serventi Longhi, *Il faro del mondo nuovo. D'Annunzio e i legionari a Fiume tra guerra e rivoluzione*, Udine 2019; *Fiume 1919-2019. Un centenario europeo tra identità, memorie e prospettive di ricerca. Atti del convegno internazionale di studi sull'impresa fiumana, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera, 5-6-7 settembre 2019*, Cinisello Balsamo 2020; F.C. Simonelli, *D'Annunzio e il mito di Fiume. Riti, simboli, narrazioni*, Ospedaletto-Pisa 2021.

⁶⁶ Il Partito sardo d'azione rappresentava gli interessi dei contadini e dei pastori sardi in nome della distribuzione delle terre e dei pascoli, si opponeva ai ricchi possidenti agrari ed i partiti politici da essi sostenuti. Si dichiarava autonomista, federalista e repubblicano. Sulle origini e sull'ideologia del PSD'A si consultino *Il pensiero autonomista del Partito sardo d'azione*, Sassari 1924; S. Sechi, *Il movimento degli ex-combattenti in Sardegna dal congresso di Macomer alla fondazione del Partito Sardo d'Azione*, Sassari 1968; C. Bellieni, *Partito sardo d'azione e repubblica federale. Scritti 1919-1925*, Sassari 1985; M. Addis Saba, *Il Partito Sardo d'Azione*, Cagliari 1982; S. Cubeddu, *Sardisti. Viaggio nel Partito Sardo d'Azione tra cronaca e storia. Documenti, testimonianze, dati e commenti*, Sassari 1993. Per un quadro storico e sociale sulla Sardegna nel primo e secondo dopoguerra si consultino G. Sotgiu, *Movimento operaio e autonomismo. La questione sarda da Lassu a Togliatti*, Bari 1977; *Lotte sociali, antifascismo e autonomia in Sardegna. Atti del convegno di studi in onore di Emilio Lassu, Cagliari, 4-6 gennaio 1980*, Cagliari 1982.

⁶⁷ Per un approfondimento sul tema in oggetto si rimanda a D. Marucco, *Arturo Labriola ed il sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Torino 1970; G.B. Furiozzi, *Il sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Milano 1977; Id., *Dal Socialismo al Fascismo. Studi sul sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Napoli 1998; A. Osti Guerrazzi, *L'utopia del sindacalismo rivoluzionario. I congressi dell'Unione Sindacale italiana (1912-1913)*, Roma 2001; P. Accame, *George Sorel. Le mutazioni del sindacalismo rivoluzionario*, Civitavecchia 2009.

⁶⁸ Per un approfondimento biografico relativo al sindacalista lunigiano Alceste De Ambris (1874-

Carta di Macomer, presentata da Lionello De Lisi⁶⁹ ed Emilio Lussu⁷⁰ durante il III Congresso regionale dell'ANC⁷¹. I due documenti, lontani geograficamente ma vicini dal punto di vista ideologico, fotografano icasticamente le tensioni politiche, le instabilità sociali nonché i fermenti rivoluzionari postbellici⁷² stroncati dall'irruzione del fascismo e dall'affermazione di uno Stato monarchico centralista e imperniato sul partito.

Punto di partenza imprescindibile per un'analisi congiunta e dettagliata dei due documenti è la lettera datata 20 ottobre 1920⁷³ scritta dall'autore della

1934) si rimanda a G.B. Furiozzi, *Alceste de Ambris e il sindacalismo rivoluzionario*, Milano 2002; E. Serventi Longhi, *Alceste De Ambris. L'utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista*, Milano 2011.

⁶⁹ Nativo di Barga in provincia di Lucca, Lionello De Lisi trascorse l'adolescenza in Sicilia e in Abruzzo. Trasferitosi in Veneto con la famiglia, si iscrisse a Padova alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. A vent'anni divenne allievo interno dell'Istituto Psichiatrico e Neuropatologico e a ventidue conseguì la laurea presentando una tesi sui disturbi mentali delle comunità. Dal 1908 fu assistente volontario nella Clinica Medica dell'Università patavina sotto la guida di A. De Giovanni. Giunse nel 1913 a Cagliari, dove ottenne nel 1916 la libera docenza. Dopo aver partecipato al primo conflitto mondiale, cui partecipò come ufficiale medico, difese con veemenza i diritti degli ex combattenti confluiti nel Partito sardo d'azione. Dopo la militanza politica, si dedicò interamente agli studi di medicina, pubblicando numerosi contributi e monografie soprattutto in area neurologica e psichiatrica. Morirà a Genova il primo settembre 1957. Cfr. C. Fazio, *Lionello De Lisi*, in «Rivista sperimentale di freniatria», 82 (1958), fasc. 1, pp. 258-264.

⁷⁰ Il nome di Emilio Lussu (1890-1975) è strettamente legato al combattentismo sardo durante il primo dopoguerra, alla fondazione del Partito sardo d'azione, al movimento 'Giustizia e Libertà' fondato a Parigi nell'agosto 1929, nonché al Partito d'azione (1942-1943). Si laureò in giurisprudenza a Cagliari, fu interventista democratico durante il primo conflitto mondiale e nel dopoguerra entrò in Parlamento essendo eletto deputato del Regno nel Collegio di Sassari (1921-1926). Dopo la caduta del fascismo, ricoprì diversi incarichi politici. Sarà ministro dell'assistenza postbellica (21 giugno 1945–10 dicembre 1945), ministro per la Consulta Nazionale (10 dicembre 1945–20 febbraio 1946), deputato in Assemblea Costituente e senatore della Repubblica (8 maggio 1948–4 giugno 1968). Per un profilo biografico si rimanda a S. Salvestroni, *Emilio Lussu scrittore*, Firenze 1974; G. Fiori, *Il cavaliere dei Rossomori. Vita di Emilio Lussu*, Torino 1985; G. Caboni-G.G. Ortu, *Emilio Lussu. L'utopia del possibile*, Cagliari 2001; M. Brigaglia, *Emilio Lussu e Giustizia e libertà dall'evasione di Lipari al ritorno in Italia (1929-1943)*, Cagliari 2008; F. Casula, *Emilio Lussu*, in Id. (cur.), *Uomini e donne di Sardegna. Le contro storie*, Quartu Sant'Elena 2010, pp. 282-330; C. Dore, *Emilio Lussu e la sua straordinaria storia*, Cagliari 2020; I. Birocchi, *Emilio Lussu giurista (1910-1927). La formazione giovanile, la concezione autonomistica e l'esercizio dell'avvocatura*, Napoli 2020; G.G. Ortu (cur.), *Emilio Lussu civilis homo. Atti del terzo e quarto seminario internazionale di studi su Emilio Lussu (Cagliari, 2020 e 2021)*, Voghera 2021.

⁷¹ Una dettagliata analisi dei lavori del Congresso, tenutosi nell'omonima cittadina nuorese tra l'8 e il 9 agosto 1920, è stata sviluppata da S. Sechi, *Dopoguerra e fascismo in Sardegna. Il movimento autonomistico nella crisi dello Stato liberale (1918-1926)*, Torino 1969, pp. 210-223.

⁷² Sulla 'rivoluzione tradita' del primo dopoguerra, gli scioperi, l'occupazione delle fabbriche e delle terre e sull'«assalto fascista» si rimanda a A. Gradilone, *Storia del sindacalismo*, cit., III, 2, pp. 123-171.

⁷³ Insieme alla lettera, De Ambris inviò a Lussu due opuscoli: il testo della Costituzione fiumana e il Commento alla Carta del Carnaro, «redatto col pieno consenso del Comandante». Lettera di De Ambris a Lussu del 20 ottobre 1920, in M.C. Dentoni, *Due esperienze del combattentismo nel primo dopoguerra: la Carta del Carnaro e il Programma di Macomer*, in «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», 8/10 (1977), p. 367.

Costituzione fiumana ad Emilio Lussu, uno dei *leaders* del combattentismo sardo. La corrispondenza tra De Ambris e Lussu conferma l'affannata ricerca da parte della Reggenza italiana del Carnaro di nuovi alleati sul fronte politico⁷⁴, al fine di salvare Fiume dai «pescicani industriali»⁷⁵ e l'Italia dall'«inevitabile rovina»⁷⁶ monarchica, liberale e borghese. La strategia politica della Reggenza era quella di polarizzare tutte le «energie sane del paese su di un programma d'azione immediata»⁷⁷ imperniato su tre punti cardine: democrazia diretta, autonomismo, autogestione dei produttori. Un siffatto progetto, che raccoglie e rielabora i principi del sindacalismo rivoluzionario, «esiste e l'Italia ne ha la sensazione sempre più precisa. Un nome corre già su molte bocche: Gabriele d'Annunzio»⁷⁸. La Carta del Carnaro, promulgata un anno dopo la marcia di Ronchi⁷⁹, rappresentava per così dire il 'biglietto da visita' del Governo fiumano al fine di guadagnare consensi intorno alla spinosa 'questione fiumana'⁸⁰, avversata sia dal Regno d'Italia sia dalla Società delle Nazioni⁸¹. Essa, affermava De

⁷⁴ La Reggenza aveva tentato di costruire un'alleanza sia con il Partito socialista italiano sia con i socialisti fiumani. Entrambi i tentativi fallirono soprattutto per la diffidenza nei confronti dei possibili 'colpi di testa' di Gabriele d'Annunzio. Non mancarono inoltre contatti con esponenti comunisti (cfr. S. Noiret, *Les communistes, d'Annunzio et l'entourage d'annunzien (1921-1922)*, in F. Perfetti (cur.), *D'Annunzio e il suo tempo, Atti del Convegno di Studi, Genova, 19-20-22-23 settembre 1989, Rapallo, 21 Settembre 1989*, Genova 1992, pp. 199-283; A. De Ambris, *D'Annunzio e il proletariato*, in «L'Internazionale», 3 dicembre 1922, ora in R. De Felice, *Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De Ambris-D'Annunzio 1919-1922*, Brescia 1966, p. 346-352); mentre instabile e contraddittorio fu il rapporto con Benito Mussolini. Cfr. *ivi*, pp. 96-100; Id., *Mussolini il rivoluzionario (1883-1920)*, Torino 1965, pp. 545 ss.

⁷⁵ *Schema di programma insurrezionale (settembre-ottobre 1920)*, ora in R. De Felice, *Mussolini il rivoluzionario*, cit., p. 570.

⁷⁶ *Schema di programma insurrezionale*, cit., p. 570.

⁷⁷ *Schema di programma insurrezionale*, cit., p. 750.

⁷⁸ *Schema di programma insurrezionale*, cit., p. 750.

⁷⁹ Cfr. E. Coselschi, *La marcia di Ronchi. Con alcuni discorsi fondamentali di Gabriele D'Annunzio per l'impresa di Fiume, con la Carta del Carnaro e col nuovo ordinamento dell'esercito liberatore*, Firenze 1929.

⁸⁰ Cfr. A. De Ambris, *La questione di Fiume*, Roma 1920; G. Benedetti, *La pace di Fiume. Dalla Conferenza di Parigi al trattato di Roma. I documenti delle trattative diplomatiche e della lotta di Fiume, l'organizzazione tecnica, industriale, marittima, economica della città e del porto, il testo integrale del Trattato di Roma*, Bologna 1924; P. Alatri, Nitti, *D'Annunzio e la questione adriatica*, Milano 1976; S. Annibale *La questione di Fiume nel diritto internazionale*, Trieste 2011; Camera dei Deputati (cur.), *1919 anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia. L'impresa di Fiume*, Roma 2019; A. Gori-M. Cuzzi (curr.), *Fiume 1919-20. Uno sguardo internazionale*, Bologna 2020; D. Kirchner Reill, *The Fiume crisis. Life in the wake of the Habsburg empire*, Cambridge 2020; M. Mondini, *Fiume 1919. Una guerra civile italiana*, Roma 2020.

⁸¹ Ossia, per dirla con De Ambris, da «quel trust mondiale degli Stati ricchi che ha assunto per irrisione il nome di Società delle Nazioni». A. De Ambris, *La Costituzione di Fiume*, cit., p. 9. Sulla genesi della Società delle Nazioni si rinvia a C. Schmitt, *Die Kernfrage des Völkerbundes (1926)*, trad. it. G. Perconte Licatese, *La società delle nazioni. Analisi di una costruzione politica*, Milano 2018; F. Russo, *Alle origini della società delle nazioni. La pacificazione internazionale fra idea d'Europa e cosmopolitismo*, Roma 2016; L. Micchetti-L. Riccardi (cur.), *La politica della pace. La Società delle nazioni tra multilateralismo e balance power*, Padova 2016.

Ambris, «dev'essere illustrata e volgarizzata in ogni forma, mediante opuscoli, volantini, conferenze, conversazioni ecc. di modo che divenga familiare anzitutto agli amici della Causa fiumana, poi agli indifferenti ed agli stessi avversari»⁸².

Nella missiva, il Capo di Gabinetto del Governo dannunziano elogiava la Carta di Macomer, auspicando una proficua collaborazione tra fiumani e sardi nella comune battaglia contro le «forze parassitarie e distruttive»⁸³ che insidiavano l'Italia. De Ambris elogiava lo «spirito animatore» del programma sardo ed enfatizzava i punti di contatto tra quest'ultimo e la Costituzione. Un *idem sentire*, circa la «concezione dello Stato e del divenire sociale»⁸⁴, legava intimamente i due documenti, caratterizzati da un «audace slancio verso l'avvenire»⁸⁵. Entrambi accoglievano, «con meraviglioso sincronismo», i principi del sindacalismo rivoluzionario, codificandoli «in forma nuova e magnifica»⁸⁶. Le due soluzioni scaturivano dalle stesse doglianze (il parlamentarismo⁸⁷ e la 'questione sociale') e si opponevano allo stesso nemico (lo Stato liberale monarchico). Esse traevano linfa dai principi sindacalisti rivoluzionari, si affrancavano dalla dottrina del partito comunista (burocratico e accentratore), optando per una piattaforma repubblicana, autonomista e corporativa. De Ambris, dopo aver rimarcato con enfasi le analogie tra i due documenti, invitava il corrispondente a non farsi ingannare dall'elegante linguaggio lirico dannunziano. Preoccupato che il carattere 'medievale' della Costituzione potesse vanificarne la concretezza giuridica, De Ambris precisava: «non è la forma di questo o di quell'articolo che bisogna guardare ma lo spirito animatore»⁸⁸. Egli, ben consapevole delle critiche che il documento avrebbe potuto attirare, puntualizzava sulla concretezza della Carta e sull'affidabilità del suo progetto⁸⁹:

non si tratta solamente di una promessa, poiché la Costituzione dettata da d'Annunzio è in vigore nel territorio occupato dalle forze che lo seguono; la qual cosa

⁸² A. De Ambris, *Note sulla propaganda*, in R. De Felice, *Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo*, pp. 103, 104.

⁸³ Lettera di De Ambris a Lussu, cit., p. 369.

⁸⁴ Ivi, p. 367.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ Cfr. D. Rossi, *La Carta del Carnaro, antidoto alle tossine del parlamentarismo*, in Id. (cur.), *La città di vita cento anni dopo*, cit., pp. 207-236.

⁸⁸ Lettera di De Ambris a Lussu, cit., p. 369.

⁸⁹ Gaspare Ambrosini enfatizzò «l'arditezza, la novità, la concretezza, e l'armonia» della Costituzione fiumana. Essa, quantunque difficilmente applicabile ad uno Stato di dimensioni maggiori rispetto alla Reggenza del Carnaro, rappresentava «il modello più insigne di complete ordinamento sindacale finora escogitato». G. Ambrosini, *Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico*, Roma 1925, p. 130.

offre la riprova dell'assoluta lealtà con la quale il Comandante intende tradurre in pratica le idee elaborate attraverso il duro cimento della guerra⁹⁰.

Sulle reciproche influenze tra i due movimenti è possibile solo elaborare alcune ipotesi. E anche sulla presenza di Lussu a Fiume non vi sono, ad oggi, testimonianze attendibili⁹¹. Tuttavia, è certo che la questione fiumana attirò l'attenzione dei combattenti sardi e dei loro *leaders*. Lussu infatti pubblicò la lettera di De Ambris sulla rivista 'Il Solco' proprio nel dicembre del 1920, quando il Governo italiano aveva deciso di intervenire con la forza per porre fine all'esperienza rivoluzionaria dei legionari. Inoltre, l'ambiente fiumano era ben noto agli ex combattenti sardi. Alcuni di essi, dopo aver combattuto la 'grande guerra', si unirono, all'indomani della Marcia di Ronchi, ai legionari dannunziani.

La lettera di De Ambris lascia trasparire una certezza: nella stesura delle due Carte, al di là delle possibili reciproche influenze, non vi fu alcuna concreta collaborazione. Lo svela il tono con cui il mittente mostra la sua ammirazione e al contempo il suo stupore per la somiglianza dei due documenti. Dopo aver invitato Lussu a prendere in esame il testo costituzionale ed il suo Commento⁹², De Ambris affermava: «egregio amico [...] se avessimo conferito prima fra noi, difficilmente avremmo potuto arrivare a una concordanza così perfetta»⁹³. In nome del Governo della Reggenza, il Capo di Gabinetto dichiarava di accettare «tutte le idee generali ed i postulati pratici» di Macomer poiché «rispondono perfettamente al concetto nostro dell'azione da svolgere nel campo sociale e politico, per la salvezza dell'Italia e per l'instaurazione di un ordine nuovo, rispondente alle necessità dell'ora storica»⁹⁴.

Nel quadro del tumultuoso e travagliato «periodo di transizione»⁹⁵, la lettera di De Ambris andrebbe interpretata quale «nuovo pegno dell'affetto che lega Fiume alla Sardegna nell'opera comune di liberazione dell'Italia nostra dalla casta politica che la sgoverna e la rovina, per il rinnovamento completo della vita nazionale»⁹⁶. Nel dopoguerra, De Ambris auspicava la creazione di un 'ponte'

⁹⁰ Lettera di De Ambris a Lussu, cit., p. 367.

⁹¹ Nel marzo del 1920, come riportava Maria Concetta Dentoni, De Ambris, su richiesta di d'Annunzio, invitò Lussu a Fiume. Non vi sono però testimonianze attendibili né sull'eventuale viaggio di Lussu a Fiume né sulla risposta di quest'ultimo alla missiva del 20 ottobre. Cfr. M.C. Dentoni, *Due esperienze del combattentismo*, cit., p. 355.

⁹² Cfr. A. De Ambris, *La Costituzione di Fiume*, cit.

⁹³ Lettera di De Ambris a Lussu, cit., p. 367.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ A. De Ambris, *La Costituzione di Fiume*, cit., p. 16. «I segni precursori di una rivoluzione sociale» e l'ingresso in un'imminente «epoca di transizione» erano già stati annunciate sin dagli anni Trenta dell'Ottocento dall'economista francese Jean Paul Alban de Villeneuve-Bargemont. Cfr. A. Boschini, *Momenti di storia del movimento operaio*, Roma 1963, p. 31.

⁹⁶ Lettera di De Ambris a Lussu, cit., p. 369.

tra il movimento fiumano, isolato politicamente, ed il combattentismo sardo. Egli invitava Lussu ad accogliere ed interpretare la missiva con lo stesso animo con cui egli l'aveva scritta. Quantunque sugli sviluppi dei legami tra Fiume e la Sardegna permanga tuttora un'aura di mistero, tale corrispondenza rappresenta un «saluto della solidarietà fraterna» rivolto dai legionari fiumani ai «compagni combattenti di cotesta terra generosa e disgraziata»⁹⁷, al fine di creare un fronte comune per «la vittoria sulle forze parassitarie e distruttive che insidiano l'esistenza stessa del nostro paese»⁹⁸.

2. *Il programma di Macomer: origine, paternità e obiettivi*

Quantunque sulla genesi e sulla paternità della Carta di Macomer siano state elaborate diverse teorie, l'origine del documento in parola risulta ancora avvolta nel mistero. Sulla scorta degli studi di Lorenzo Del Piano⁹⁹, tre sembrano essere le ipotesi più accreditate: a) l'origine sarda; b) l'influenza fiumana; c) l'ambiente versiliano.

La tesi più plausibile è quella che attribuisce la paternità del Programma di Macomer a Lionello De Lisi. Si tratterebbe quindi di un'elaborazione personale oppure del coordinamento di un gruppo di sindacalisti rivoluzionari sardi facente capo allo stesso medico sardo¹⁰⁰. La seconda pista porterebbe invece sulle sponde del Carnaro. Il programma potrebbe essere stato esemplato, almeno parzialmente, sulla prima stesura della Costituzione fiumana, ossia sul 'canovaccio deambrisiano'. La bozza della Carta del Carnaro sarebbe potuta infatti giungere a Cagliari grazie a qualche legionario sardo: almeno novanta furono i combattenti sardi che raggiunsero Fiume, tra cui il sottotenente medico della Regia Marina Mario Aresu, successivamente direttore della Clinica medica e rettore dell'Università di Cagliari, ed il tenente del reparto d'assalto Giovanni Lonzi, in seguito colonnello e consigliere regionale. In questo contesto, il vero 'ponte' tra Fiume e la Sardegna fu senza dubbio il tenente Antioco Napoli. Incaricato di diffondere le idee germogliate a Fiume e di avviare nell'isola un'azione

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ L. Del Piano, *La Carta di Macomer e la Carta del Carnaro*, in M. Pinna (cur.), *Il Partito Sardo d'Azione nella storia della Sardegna contemporanea, Atti del convegno svoltosi a Sassari il 21 Aprile 1991 per il settantennale della fondazione del P.S.d'A.*, Sassari 1992, pp. 25 ss.

¹⁰⁰ Egli pronunciò diversi discorsi politici ma pare non fosse avvezzo a redigere saggi, manifesti politici o programmi elettorali. Tuttavia, il suo nome compare tra i collaboratori della rivista «La Regione» diretta da Sebastiano Deledda e attiva tra il 1922 e il 1925. La scarsa propensione di De Lisi a mettere per iscritto le sue idee potrebbe tuttavia trovare un'eccezione proprio nel Manifesto di Macomer.

propagandistica volta a creare un ‘fascio fiumano’, Napoli fu considerato il portavoce del fiumanesimo¹⁰¹.

Infine, l’ipotesi più suggestiva, quella ‘versiliana’, attribuisce la paternità del Programma alla mano o quanto meno al pensiero del pubblicitista nuorese Attilio Deffenu¹⁰². Durante il periodo pisano, infatti, egli entrò in contatto con esponenti libertari della Versilia e con elementi regionalisti delle Apuane, i quali, sotto la guida del poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi¹⁰³, daranno vita alla Repubblica d’Apua¹⁰⁴.

Per la piena ed effettiva «redenzione della Sardegna», i combattenti sardi condensavano nel Manifesto di Macomer i propri postulati teorici (‘prima parte’ ossia la ‘parte generale’) e un preciso programma di riforme politico-sociali (‘seconda parte’¹⁰⁵) articolato in dieci punti: 1) riforma costituzionale imperniata sull’abolizione del Senato (sostituito dai Consigli, «emanazione degli organi tecnici della produzione e del lavoro»¹⁰⁶) e della Monarchia (sostituita da una Repubblica federale); 2) smobilitazione dell’esercito; 3) legge sul divorzio¹⁰⁷; 4) abolizione del protezionismo doganale, sviluppo dell’iniziativa industriale libera dal peso della burocrazia dello Stato e sviluppo dell’agricoltura; 5) istruzione elementare obbligatoria sino al settimo corso, sussidi alle famiglie indigenti e soccorsi agli studenti più meritevoli; 6) libertà d’insegnamento; 7) creazione di una magistratura tributaria; 8) revisione del trattato di Versailles e del plebiscito di Fiume del 30 ottobre 1918¹⁰⁸; 9) assistenza e previdenza sociale nei confronti

¹⁰¹ Cfr. L. Del Piano, *La Carta di Macomer e la Carta del Carnaro*, cit., p. 27.

¹⁰² Prima della ‘grande guerra’, Attilio Deffenu (1890-1918) intraprese i primi studi a Sassari, dove conobbe Eduardo Cimbali allora fermo su posizioni socialisteggianti e pacifiste. Completò la sua formazione giuridica Pisa (si laureò nel 1912 con una tesi dal titolo *La teoria marxistica della concentrazione capitalistica*). Successivamente si spostò a Milano. Qui entrò in contatto con De Ambris e Corridoni. Su Deffenu si consultino C. Bellieni, *Attilio Deffenu e il socialismo in Sardegna*, Cagliari 1925; L. Del Piano, *Attilio Deffenu e la rivista ‘Sardegna’*, Sassari 1963.

¹⁰³ Cfr. R. Martini, *Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Un poeta forse ritrovato*, Milano 2008.

¹⁰⁴ Cfr. A. Serafini-M. Ciccuto-S. Bucciarelli (curr.), *La Repubblica di Apua*, Firenze 2010.

¹⁰⁵ Trattasi di riforme che avrebbero potuto essere attuate «nell’ambito stesso della società contemporanea», aventi il duplice obiettivo di «facilitare il progresso verso le più radicali trasformazioni sociali e dall’altro contribuire al riassetto della nazione». *Programma di Macomer*, in L. Del Piano, *La Carta di Macomer e la Carta del Carnaro*, cit., p. 36. Molte di queste proposte erano già contemplate nel cosiddetto Programma Zavataro, approvato durante il Congresso nazionale dell’ANC tenutosi a Roma dal 22 al 27 giugno 1919. Cfr. *Il Programma Zavataro, giugno 1919*, ora in G. Sabbatucci, *I combattenti nel primo dopoguerra*, Bari 1974, pp. 390-393. Nel Manifesto di Macomer, tuttavia, esse assumono un carattere più radicale (essendo ispirate ai principi del corporativismo e dell’autonomismo) e acquisiscono la veste di misure meramente transitorie e ‘di passaggio’, superate dall’irruzione della nuova forma di stato, quello sindacalista. Cfr. M.C. Dentoni, *Due esperienze del combattentismo*, cit., p. 359.

¹⁰⁶ *Programma di Macomer*, cit., p. 36.

¹⁰⁷ Cfr. E. Lussu, *Sul movimento autonomistico in Sardegna*, ora in Id., *Tutte le opere storia e memoria. Da Armungia al Sardismo 1890-1926*, Cagliari 2008, I, p. 21.

¹⁰⁸ Cfr. L. Peteani, *Il valore giuridico del proclama del 30 ottobre 1919 e il principio di autodecisione dei popoli*, in

dei mutilati e combattenti; 10) impostazione di uno ‘studio generale’ volto al miglioramento delle linee di comunicazione, al coordinamento dei necessari interventi di rimboschimento, bonifica e ripopolamento della regione, nonché predisposizione di una riforma agraria¹⁰⁹ e pastorizia ispirata alla «ideale forma di socializzazione»¹¹⁰.

Il profilo più interessante per questa ricerca risiede senza dubbio nella parte generale. I combattenti sardi invocavano un programma di riforme imperniato su due pilastri: autonomia della regione nel quadro di una progressiva limitazione dei poteri dello Stato e sviluppo di una piena autorganizzazione dei lavoratori contro lo sfruttamento capitalistico. Tali obiettivi rappresentavano altresì la ‘stella polare’ della Carta del Carnaro. Proprio per questo si procederà, nei seguenti paragrafi, ad una disamina comparata dei due progetti.

4. *Il primo pilastro: l'autonomismo*

La fine della guerra rappresentava per la Sardegna l'alba di una nuova era: «senza fiducia alcuna nella Monarchia, nel Governo e nel Parlamento, essa vuole in se stessa trovare il germe della sua vita nuova»¹¹¹. I combattenti sardi, risucchiati dal ‘vortice di patriottismo’¹¹², avevano visto nella guerra l'occasione per affrancarsi definitivamente dal servaggio che, come un perpetuo castigo, opprimeva la regione. Essa, «passata attraverso strazii, sotto dominii diversi, non ha potuto scuotere l'eterna schiavitù che l'ha oppressa: allo stesso Principe di Piemonte passò per contratto di permuta, non per plebiscito di popolo»¹¹³.

‘Autonomia nell'unità politica’ era il loro motto¹¹⁴. L'autonomia infatti si sarebbe dovuta sviluppare nel quadro di uno Stato sì unitario ma repubblicano, regionale e a federazione amministrativa, al fine di ottenere l'«immediata

«Fiume. Rivista di studi fiumani», VII (luglio-dicembre 1959), nn. 3-4, pp. 97-107.

¹⁰⁹ La legislazione agraria, affermava Lussu, poteva essere solamente appannaggio delle regioni, stante la varietà dei modi di conduzione terriera nelle diverse zone della penisola italiana. Cfr. E. Lussu, *Sul disegno di legge: trasformazione del latifondo e colonizzazione interna*, ora in Id., *Tutte le opere*, cit., I, pp. 55-58.

¹¹⁰ *Programma di Macomer*, cit., p. 40.

¹¹¹ Ivi, p. 39.

¹¹² Parimenti, Birocchi parla di «marea patriottica», facendo riferimento alle considerazioni di Bellieni sulla necessità della guerra. Cfr. I. Birocchi, *Emilio Lussu giurista*, cit., p. 72.

¹¹³ *Programma di Macomer*, cit., p. 39.

¹¹⁴ Sulle radici dell'autonomismo sardo si vedano G.G. Ortu, *L'autonomismo sardo tra storia e progetto*, in «Quaderni bolotanesi», 19 (1993), pp. 178-187; Id., *Storia e progetto dell'autonomia. Percorsi e profili dell'autonomismo sardo nel Novecento*, Cagliari 1998; A. Bomboi, *L'indipendentismo sardo. Le ragioni, la storia, i protagonisti*, Cagliari 2014; I. Birocchi, *Emilio Lussu giurista*, cit., pp. 82-89; A. Angioni, *Il sentimento della nazione. Riflessioni sull'autonomismo sardo*, Cagliari 2021.

astrazione dal rovinoso ingranaggio statale»¹¹⁵. La regione, scriveva Lussu, era concepita quale «chiave di volta di ogni attività e di ogni problema». Essa avrebbe rappresentato l'unico strumento idoneo ad «abbattere l'attuale struttura statale, camorristica, soverchiatrice, dittatoriale, incompetente»¹¹⁶. Solo abbracciando una piattaforma regionalista lo Stato, «vuotato di ogni funzione usurpata o ingombrante»¹¹⁷, avrebbe finalmente rappresentato gli interessi di tutte le categorie della nazione, adempiendo così il ruolo di garante, «sul serio e non per ischerzo, del diritto»¹¹⁸.

Nel Manifesto, le critiche nei confronti del Commissariato civile (il generale Asclepia Gandolfo), mero «surrogato dell'ingerenza neghittosa del Governo»¹¹⁹, si fondevano con un preciso programma di riforme articolato sui seguenti punti: a) indipendenza amministrativa e legislativa (riforma consigli provinciali); b) maggiore indipendenza dei Comuni, «prime cellule della vita nazionale»¹²⁰; c) indipendenza economica «nel senso che le ricchezze isolate – come saline, tonnare, miniere - siano restituite» ai «legittimi proprietari» ossia al popolo sardo attraverso la costituzione di un demanio regionale. Solo in questo modo si sarebbe finalmente posto un argine ai «furti del Governo», ai «privilegi dei feudatari» e allo «sfruttamento di stranieri»¹²¹. In sintesi, la riforma costituzionale proposta dal Manifesto di Macomer ambiva a restituire alle regioni italiane «la necessaria autonomia amministrativa»¹²², senza per questo attentare all'unità politica dello Stato. Anzi, concludevano i combattenti, l'opzione a favore del decentramento avrebbe addirittura contribuito a rinsaldare l'unità, preservandola dalle «reali e sussistenti minacce separatiste di regioni meridionali esasperate dal peso della burocrazia centralizzata»¹²³.

Il criterio autonomistico¹²⁴, rivendicato nel dopoguerra dai combattenti sardi, rappresentava un pilastro fondamentale della Carta del Carnaro. *Leitmotiv*

¹¹⁵ *Programma di Macomer*, cit., p. 39.

¹¹⁶ E. Lussu, *Sul movimento autonomistico in Sardegna*, cit., p. 23.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Programma di Macomer*, cit., p. 39.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² Ivi, p. 36.

¹²³ *Ibidem*. Sulle presunte e infondate velleità separatiste attribuite a Lussu soprattutto dagli avversari politici si veda I. Birocchi, *Emilio Lussu giurista*, cit., pp. 90, 91.

¹²⁴ Cfr. E. Capuzzo, *L'autonomia della città di Fiume*, in Id., *Dall' Austria all'Italia. Aspetti istituzionali e problemi normativi nella storia di una frontiera*, Roma 1996; *L'autonomia fiumana (1896-1947) e la figura di Riccardo Zanella. Atti del convegno, Trieste, 3 novembre 1996*, Roma 1997; D. Rossi, *L'invenzione di una regione. Le radici storiche dell'autonomia in Friuli, Venezia Giulia, Istria, Fiume e Dalmazia nel lungo Novecento*, in L. Blanco (cur.), *Autonomie speciali e regionalismo in Italia*, pp. 109-134; G. Stelli, *La lunga storia dell'autonomia fiumana*, in D. Rossi (cur.), *La città di vita cento anni dopo*, cit., pp. 1-26.

del sindacalismo rivoluzionario¹²⁵, esso ben si conciliava con il tradizionale sentimento autonomistico che, pur con i dovuti distinguo, connotava da secoli la città di Fiume e la Sardegna. In più occasioni De Ambris aveva cercato di sponsorizzare il progetto fiumano fuori dai confini della Reggenza facendo leva sullo «spirito animatore» della Carta «che è autonomista ad oltranza»¹²⁶: «agli autonomisti – scriveva il sindacalista nelle *Note sulla propaganda* - il cui movimento è particolarmente vivace in Sardegna e in Sicilia, si deve far notare come l'organizzazione comunalistica che è una delle basi della Costituzione, risponda pienamente alle loro idee»¹²⁷. Secondo De Ambris, «la libertà tanto più esiste quanto più l'autorità, necessaria al mantenimento di una società civile, è frazionata attraverso autonomie locali»¹²⁸. La Costituzione infatti, al di là degli anacronistici riferimenti medievali provenienti dalla penna di d'Annunzio, riconosceva «le più larghe e varie forme dell'autonomia, quale fu intesa ed esercitata nei quattro gloriosi secoli del nostro periodo comunale» (art. III). Nella Costituzione, l'autonomia riguarda esclusivamente i Comuni, poiché stante le ridotte dimensioni territoriali della Reggenza italiana del Carnaro non era contemplata l'istituzione delle Regioni. Diversamente dal Programma di Macomer, secondo il quale lo Stato avrebbe dovuto immediatamente scomparire, la Carta del Carnaro assegna alla Reggenza un ruolo e un compito preciso, individuando altresì i beni demaniali in perpetua, incontestabile e inalienabile proprietà dello Stato (porto, stazione e strade ferrate). Lo Stato ha il compito di abolire o quantomeno «ridurre la centralità soverchiante dei poteri costituiti» (art. IV); esso è costituito da tre elementi: i Cittadini (lavoratori o meglio produttori), le Corporazioni e i Comuni (art. XIII). Queste disposizioni di principio, poste tra i fondamenti della Carta, trovavano inoltre piena applicazione negli articoli dedicati ai Comuni (artt. XXII-XVI).

¹²⁵ «La nota forse più originale del sindacalismo è la sua tendenza antistatale [...] in questo senso noi neghiamo lo Stato: politicamente vogliamo disarmarlo, e nel campo economico ci opponiamo allo estendersi di quegli attributi che servono a maggiormente rafforzare la sua dominazione politica [...] soppresso il concetto statolatratico [...] scomparirà lo Stato in quanto verrà surrogato e disciolto per così dire in una serie di aggregazioni che svolgendosi in un regime di assoluta libertà potranno adempiere quel che ora è rimesso al complesso e spesso inidoneo istituto dello Stato». A.O. Olivetti, *Noi e lo Stato*, in «Pagine Libere», 15 novembre 1914, ora in Id., *Dal sindacalismo rivoluzionario al corporativismo*, Roma 1984, pp. 173-175.

¹²⁶ A. De Ambris, *Precisiamo il nostro concetto rivoluzionario. Il Manifesto dei sindacalisti e la Costituzione Fiumana*, in «La gioventù sindacalista», 1 settembre 1921, ora in R. De Felice, *Sindacalismo rivoluzionario*, cit., p. 325.

¹²⁷ Le *Note sulla propaganda*, allegate allo *Schema per l'azione rivoluzionaria*, sono state pubblicate da Renzo De Felice in appendice al volume *Mussolini il rivoluzionario*, cit., pp. 754-756.

¹²⁸ *Pensieri di De Ambris*, in Comitato parmense, *Un sindacalista mazziniano: Alceste De Ambris*, pref. di G. Chiostergi, Milano 1959, p. 27.

Alludendo al sistema di diritto comune¹²⁹, imperniato sul rapporto *ius commune-iura propria*, la Carta fiumana riconosce ai Comuni il pieno potere legislativo ossia «il diritto particolare di darsi proprie leggi entro il cerchio del diritto universo» (art. XXII). Dunque, «a ogni Comune è data amplissima facoltà di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, variamente derivate dalla consuetudine propria, dall'indole propria, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza» (art. XXIII). Lo stesso articolo prevede però un controllo esercitato dal Governo centrale sui Comuni e sugli Statuti da essi emanati. Questi ultimi, prima di entrare in vigore, devono essere sottoposti al vaglio della Reggenza, la quale li ammetterà in presenza di due fattori: 1) conformità del dettato statutario allo spirito della Carta, 2) approvazione popolare. Ai Comuni spetta altresì la possibilità «di condurre accordi, di praticare componimenti, di concludere trattati» (art. XXIV). Tali atti possono entrare in vigore solo previa approvazione da parte del potere esecutivo centrale. I Comuni godono di un'autonomia piena e molto ampia: la Reggenza infatti è titolare di una competenza 'esclusiva' nelle materie individuate esplicitamente dalla Carta costituzionale, mentre i Comuni «esercitano in sé tutti i poteri che la Costituzione non attribuisce agli uffici legislativi esecutivi e giudiziari della Reggenza» (competenza 'residuale' ex art. XXII)¹³⁰.

Nel peculiare contesto etnico-geografico del Carnaro, l'autonomismo si erge a strumento indispensabile per la difesa delle minoranze. Infatti, come precisava De Ambris, «soltanto un sistema di larghe autonomie locali ed uno spirito di grande tolleranza può rendere possibile la convivenza pacifica di varie razze in un medesimo aggregato politico»¹³¹. La pacifica convivenza tra la maggioranza della popolazione di lingua italiana e le minoranze slave e ungheresi poteva essere assicurata solamente garantendo alle diverse comunità «il diritto di serbare la propria lingua e le proprie costumanze»¹³². La Costituzione pertanto riconosceva e tutelava la variegata composizione etnica della popolazione, d'altronde

nascondersi questa verità o negarla pretendendo d'imporre una legge uniforme che tenga conto solo degli italiani ignorando volutamente coloro che italiani non sono,

¹²⁹ Cfr. L. Ramaioli, *Quis contra nos?*, cit., pp. 180 ss.

¹³⁰ Tuttavia, l'art. XXVI prevede specifici compiti in capo ai Comuni, quali l'organizzazione dell'istruzione primaria, la nomina dei giudici comunali, l'istituzione e il mantenimento della polizia comunale, l'imposizione delle tasse locali. Solo allorché il governo di un Comune sia turbato da sommosse e violenze tali da poter rappresentare una minaccia all'ordine costituito, l'art. XXV consente al potere esecutivo della Reggenza di intervenire in veste di mediatore, qualora lo richiedano le autorità comunali oppure un terzo dei cittadini.

¹³¹ Lettera di De Ambris a d'Annunzio del 18 marzo 1920, in M. Fressura-P. Karlsen (curr.), *Gabriele d'Annunzio, la Carta del Carnaro e altri scritti su Fiume*, Roma 2009, p. 139.

¹³² *Ibidem*.

significherebbe basare la Costituzione su di una ingiustizia, sicura portatrice d'interne discordie e di gravi pericoli¹³³.

L'utopistica estensione della Carta del Carnaro al Regno d'Italia avrebbe giovato non solo alla città di Fiume ma anche alla Sardegna. Rivolgendosi ai combattenti sardi, De Ambris asseriva: se la Costituzione della Reggenza fosse un giorno elevata a nuovo statuto italiano «vi sarà facile riconoscere che l'autonomia nell'unità politica da voi reclamata per la Sardegna e per tutte le regioni meridionali esasperate dal peso della burocrazia centralizzata sarebbe un fatto compiuto nella sua forma più perfetta»¹³⁴.

In tale contesto, infatti, i Comuni sardi avrebbero potuto «vincolarsi in una federazione regionale», così da realizzare il proposito dei combattenti di dar vita ad una «Sardegna assolutamente autonoma nello Stato repubblicano a federazione amministrativa»¹³⁵.

Il progetto autonomistico non rimaneva conchiuso nell'ambito fiumano ma si coniugava con lo spirito internazionalistico dell'impresa. La Reggenza, innanzi all'impossibilità di un'immediata annessione al Regno d'Italia (obiettivo iniziale), decise di allargare l'orizzonte dell'impresa trasformandola in una missione di ben più ampio respiro. Nasceva così, su impulso di Guido Keller¹³⁶ e Leon Kochnistky¹³⁷, la Lega di Fiume. Tale organizzazione avrebbe dovuto costituire il fulcro di un movimento di liberazione di quei popoli oppressi dal 'giogo' del capitalismo e dalle iniquità delle grandi Potenze¹³⁸. Un'altra prova dell'apertura del microcosmo fiumano verso gli altri popoli risiede nella Carta costituzionale. Essa invitava le «isole di antica tradizione veneta» e tutte le «comunità affini» che sposavano i suoi principi, ad associarsi e prendere parte alla

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Lettera di De Ambris a Lussu, cit., p. 369.

¹³⁵ *Ibidem*.

¹³⁶ Guido Keller (1892-1929) fu nominato da d'Annunzio segretario d'azione e posto a capo dell'Ufficio colpi di mano. Sull'aviatore milanese, di origini svizzere, si consultino A. Bertotto, *L'uscocco fiumano Guido Keller fra D'Annunzio e Marinetti*, Firenze 2009; M. Cuzzi-A. Vento, *Alla Conquista del Sole. La parabola impossibile di Guido Keller*, in A. Marzo Magno (cur.), *Romba il motore. Storie di aviatori*, Milano 2009.

¹³⁷ Léon Kochnistky (1892-1965), filosofo e scrittore belga, ricoprì il ruolo di responsabile dell'Ufficio delle relazioni esteriori della Reggenza. Diverranno celebri le sue opere relative al periodo fiumano (*Fiume et son Prophète*, Bruxelles 1921; *La quinta stagione o I centauri di Fiume*, trad. it. A. Luchini, Bologna 1922). Per un profilo biografico si rimanda a R.O.J. Van Nuffel, *Léon Kochnitzky. Umanista belga, italiano d'elezione 1892-1965*, Bruxelles 1995.

¹³⁸ Nel mirino delle critiche vi era innanzitutto il Patto di Versailles nonché la Società delle Nazioni: «A me ormai – dichiarò d'Annunzio ad un giornale triestino - interessa poco la questione territoriale. Io guardo più in alto. Io sono contro la Lega delle Nazioni, poiché è la lega dei Governi. Io sono per la Lega dei Popoli. Anzi dei Popoli Oppressi, vittime del Patto di Versaglia. Mi sono già messo d'accordo con gli indiani, con gli irlandesi, con gli egiziani. Voi socialisti dovreste aiutarmi, perché molte sono le opposizioni da piegare». «Il Lavoratore», 13 aprile 1920.

Repubblica del Carnaro (art. II). Questo afflato internazionalistico accomunava il fumanesimo al combattentismo sardo: entrambi i movimenti infatti andavano ben oltre le realtà locali nelle quali si erano sviluppati. Se il Governo dannunziano era alla continua ricerca di alleanze per costituire una sorta di ‘contro Società delle Nazioni’, parimenti i combattenti auspicavano l’istituzione di una ‘federazione mediterranea’¹³⁹.

5. *Il secondo pilastro: l’associazionismo*

All’inizio del XX secolo e soprattutto nel primo dopoguerra la ‘questione sociale’ e lo ‘Stato sindacale’¹⁴⁰ rappresentavano due temi assai dibattuti. Quali potevano essere le soluzioni e gli strumenti idonei a liberare l’uomo dalla schiavitù del lavoro? I combattenti sardi sintetizzavano le proprie idee nel Manifesto di Macomer, il quale anche in questo caso presenta diverse analogie con la Carta del Carnaro. La nuova società, sorta sulle macerie della ‘grande guerra’, avrebbe dovuto fondarsi «sulla fusione del capitale e del lavoro nelle mani stesse dei lavoratori»¹⁴¹. Occorreva al più presto liberare «l’individuo da ogni forma di schiavitù ereditaria e nuova, dall’oppressione della ricchezza accumulata nelle mani di pochi come da quella dei partiti confessionali e politici»¹⁴². Seguendo i dettami del sindacalismo rivoluzionario, i combattenti sardi auspicavano la costituzione di un’«associazione libera di produttori dirigenti l’economia sotto l’impulso delle necessità della produzione, allo scopo finale della espropriazione del capitale mediante azione diretta cioè illegale e violenta»¹⁴³. Il mezzo attraverso cui raggiungere tale obiettivo, attuando la trasformazione dell’economia capitalista in economia socializzata ed eliminando l’intermediario nella produzione, era il sindacato. In nome dell’«universale tendenza all’organizzazione di categoria»¹⁴⁴, i combattenti sardi dichiaravano di voler «smobilitare tutte le istituzioni e le impalcature parassitarie accioccché al loro posto si sostituisca la progressiva associazione di organismi sindacali omogenei»¹⁴⁵. Essi, animati da una concezione socialista «del divenire operaio e sociale», miravano alla

¹³⁹ Cfr. L. Del Piano, *La Carta di Macomer e la Carta del Carnaro*, cit., p. 30.

¹⁴⁰ «Per stato sindacale si intende quello nel quale le rappresentanze delle singole categorie di lavoratori e produttori manuali e intellettuali hanno il potere politico ed il controllo delle forze economiche nazionali». V. Ambrosini, *La battaglia per lo Stato sindacale*, Roma 1925, p. 121.

¹⁴¹ *Programma di Macomer*, cit., pp. 31, 32.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Ivi*, p. 34.

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 32.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

trasformazione dello Stato, «a vuotarlo di quanto esso ha di vieto, e a rendere atrofiche tutte le forme sterili e orgogliose che passano sotto il vacuo nome di democrazia»¹⁴⁶.

In tale contesto, solo il produttore (manuale e intellettuale¹⁴⁷) era considerato il vero e proprio lavoratore e al contempo il ‘pieno’ cittadino. Nell’amplificare il ruolo e i diritti dei produttori, il Manifesto giunge simbolicamente a negare il diritto fondamentale, quello della vita, «a chi non produce, al parassita e allo sfruttatore»¹⁴⁸.

Nato per salvaguardare la libertà individuale e di coscienza¹⁴⁹ dei produttori, il movimento sardo stigmatizzava l’odio di classe (reso sterile e neutralizzato dalla guerra)¹⁵⁰, criticava gli esperimenti comunisti, mentre manteneva una posizione assai ambigua sul ruolo del partito¹⁵¹. L’«organismo autoritario della classe dominante», ossia lo Stato, non avrebbe mai potuto ergersi a strumento di liberazione dei produttori. Veicolo per eccellenza della rivoluzione socialista e unico mezzo di affrancamento dei lavoratori dalla dittatura contrattuale era il sindacato. Il programma di Macomer evidenziava la ‘spontaneità’ delle organizzazioni di categoria¹⁵² e ne metteva in luce i principali obiettivi. Il sindacato costituiva *in primis* uno strumento volto all’elevazione professionale e morale del produttore. Oltre ad essere una formazione economica apolitica avente il

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ Nel Manifesto, particolare attenzione viene dedicata ai lavoratori intellettuali. Essi, «vittime prime e ignorate delle conflagrazioni di classe», sono considerati «artefici essenziali e continuatori di forme superiori di civiltà». Pertanto, i combattenti miravano ad assegnare ai lavoratori intellettuali una «chiara coscienza di classe, della quale in ogni tempo difettarono». Ivi, p. 34.

¹⁴⁸ Ivi, p. 32.

¹⁴⁹ La piena libertà di coscienza, precisava il programma di Macomer, non doveva però confondersi con la libertà di pensiero «a intonazione massonica e pseudoscientifica, né con la libertà predicata da modernizzati continuatori dell’opera autoritaria e dogmatica della Chiesa». Ivi, p. 34.

¹⁵⁰ I combattenti sardi infatti «affermano che il movente capitale dell’attività umana sta nel seguirsi perenne di più lotte, né considerano perciò la lotta di classe l’avvenimento della storia sociale a cui tutti gli altri si possono ridurre, né credono che per riuscire feconda di libertà debba essa avere una soluzione comunista [...] ritornando i combattenti dalla trincea, dove furono in più ore solenni abolite le classi, con una coscienza sociale più ampia e serena, riconoscono bensì l’esistenza di una lotta di classe, ma non possono sentire l’odio di classe». Ivi, p. 32.

¹⁵¹ Ciò poiché «la minacciata costruzione iperstatale impedirebbe la formazione di aristocrazie di valori umani, antidittatoriali, antiautoritari, antidemagogici, in quanto lo Stato capitalista e comunista e il Partito riducono l’uomo lavoratore a un numero, a una tessera». Tuttavia, in un altro passaggio del Manifesto, si evince chiaramente l’intenzione dei combattenti sardi, in quel momento ancora riuniti in Associazione, di dar vita ad un vero e proprio partito politico (il futuro Partito d’Azione). Cfr. ivi, pp. 32, 33, 41.

¹⁵² «Associazione spontanea, non dittatura durevole; aggregati per determinismo economico ma anche [...] per cause morali, per secolare formazione storica: la Nazione; per opera di pensiero e di rivoluzione: l’Italia». Ivi, p. 32.

compito di presiedere allo sviluppo e al perfezionamento delle abilità tecniche del lavoratore, il sindacato

dà all'operaio la cognizione della propria potenza, esalta in lui l'orgoglio e la volontà di produrre, la tensione delle proprie capacità verso il loro impiego liberato dallo sfruttamento capitalistico [...] lascia al lavoratore organizzatore l'intera libertà di seguir le convinzioni dettate dalla sua coscienza, d'essere internazionalista o patriota, ateo o credente, e non si cura, in quanto aggruppamento di mestieri, dei partiti e delle sette¹⁵³.

Ciò premesso, i combattenti sardi si dichiaravano pronti a dar vita a nuovi sindacati del tutto affrancati da qualsiasi connotazione politica, liberando quelli già esistenti dall'influenza dei partiti. Nella prima parte infine il Manifesto annuncia la necessità di due indispensabili riforme volte a «frenare il profitto capitalistico» e «creare al lavoratore indipendenza individuale sì fatta che gli permetta un sempre più fecondo e comodo sviluppo dell'istruzione e dell'educazione»¹⁵⁴. Tale obiettivo si sarebbe potuto realizzare solo attraverso un'«equa misura dei salari»¹⁵⁵ nonché predisponendo un adeguato sistema di «protezione sociale dei lavoratori»¹⁵⁶. In definitiva, il programma sardo mirava a confermare e al contempo a superare i diritti dell'uomo e del cittadino proclamati dalla Rivoluzione francese, non considerandoli però una «meta fissa» bensì «una tappa oltre la quale si deve fare un lungo cammino»¹⁵⁷.

La breve esperienza fiumana mostra interessanti analogie con il progetto sardo anche sul fronte dei diritti sociali. Nella Carta del Carnaro, l'associazionismo rappresenta uno dei due pilastri che regge, insieme all'autonomismo, l'ordinamento dello Stato fiumano. La Costituzione infatti garantisce e tutela la libertà fondamentale di associazione. Lo prescrive l'art. VII, assicurando al contempo ai cittadini la libertà di pensiero, di stampa, di riunione e di culto. Il *leit motiv* che connota la Carta e ne rappresenta la 'spina dorsale' è il lavoro¹⁵⁸. La Reggenza del Carnaro è un «governo schietto di popolo», ossia una democrazia diretta che «ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo» (art. II). Lo Stato «riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini», senza alcuna

¹⁵³ Ivi, p. 33.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ E. Lussu, *Essere a sinistra. Democrazia, autonomia e socialismo in cinquant'anni di lotte*, Milano 1976, p. 87.

¹⁵⁸ Nella Costituzione fiumana, scriveva Foscanelli, il lavoro «sovrasta su tutto». La Carta rappresenta l'anima giuridica della «repubblica del lavoro fondata su un lembo della terra italiana che è come un punto tra il mondo slavo e quello latino in un'epoca tumultuosa e polemica che sembra la vigilia di un trapasso fra una concezione capitalistico-borghese e un'altra collettivistica». U. Foscanelli, *Gabriele D'Annunzio e l'ora sociale*, Milano 1952, p. 152.

distinzione di sesso, etnia, lingua, classe o religione, ma «amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori» (art. IV). Oltre a predisporre un sistema di assistenza e previdenza sociale (indennizzi in caso di infortunio, pensioni di invalidità, pensioni di vecchiaia, minimo salariale¹⁵⁹), il combinato disposto degli articoli V e XVIII rivela gli scopi dello Stato. La Reggenza infatti mira ad affrancare il popolo «da un regime uniforme di soggezioni e menzogne» (ossia dal sistema parlamentare liberale e dal capitalismo), impegnandosi altresì nell'accrescere la dignità e la prosperità di tutti i cittadini. Pertanto lo Stato rappresenta «la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore»¹⁶⁰.

Il lavoro viene eretto a terza «credenza religiosa» (insieme all'uomo e alla vita): ne consegue che «soltanto i produttori assidui della ricchezza comune», ai sensi dell'art. XVIII, possono essere considerati i «compiuti cittadini». Chi non contribuisce alla ricchezza comune, gli oziosi ma anche i 'proprietari inerti', verranno privati dei diritti politici tramite regolare sentenza. È questa la sanzione che l'articolo XVII prevede per i «parassiti incorreggibili a carico della comunità, se non sieno corporalmente incapaci di lavorare per malattia o per vecchiezza»¹⁶¹.

La Costituzione riconosce e incentiva «tutti i cittadini di ambedue i sessi» ad esercitare l'iniziativa economica privata (art. XII). A tutti i cittadini, «qualunque sia la specie del lavoro fornito, di mano e d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordinamento o di eseguimento», è fatto obbligo d'isciversi ad una delle dieci corporazioni ex art. XVIII. Ognuna di esse «svolge il diritto di una compiuta persona giuridica compiutamente riconosciuta dallo Stato»: sceglie i suoi rappresentanti (consoli), definisce il proprio regolamento (statuto), determina una imposta per i consociati «in misura della mercede, dello stipendio, del profitto

¹⁵⁹ Ad «ogni tedesco deve essere data la possibilità di poter provvedere al proprio sostentamento, con il suo lavoro produttivo». Costituzione di Weimar, art. 163.

¹⁶⁰ «Bisogna convincere gli uomini ch'essi figli di un solo Dio hanno ad essere qui in terra esecutori d'una sola legge – che ognuno di essi deve vivere non per sé ma per gli altri – che lo scopo della loro vita non è quello di essere più o meno felici, ma di rendere se stessi e gli altri migliori». G. Mazzini, *Doveri dell'uomo* (1860), Milano 2008, p. 19. Il tema dell'educazione è un *leit motiv* del sindacalismo rivoluzionario. Rifacendosi a Mazzini e ricordando De Ambris, un anonimo sindacalista scriveva: «qualunque trasformazione sociale deve essere rivolta soprattutto ad un miglioramento morale e intellettuale degli associati. Il supremo principio della libertà non ha valore morale se non in quanto permette lo sviluppo delle più nobili e simpatiche attitudini umane». Un sindacalista, *Il suo sindacalismo*, in *In memoria di Alceste De Ambris. Numero unico edito a cura degli amici nell'anniversario della morte*, Parma 9 dicembre 1947, p. 2.

¹⁶¹ De Ambris fu orgoglioso di aver 'riesumato' a Fiume «l'affermazione concreta della nuova legge sociale» mazziniana («chi lavora e produce ha diritto sui frutti del proprio lavoro, in questo risiede il diritto di proprietà»), innanzi «all'Italia ufficiale, all'Italia dei bonturi e dei ciacchi, all'Italia vecchia e vile, in nome della nuova Italia di giustizia e bellezza». A. De Ambris, *L'ombra sua torna*, in *Un sindacalista mazziniano*, cit., p. 17.

d'azienda, del lucro professionale», organizza il sistema di mutuo soccorso e «determina le provvidenze in favore dei compagni infermi o indeboliti». Il sistema parlamentare liberale è superato ma non totalmente rivoluzionato. Al Consiglio degli Ottimi (artt. XXVIII-XXX), camera parlamentare eletta a suffragio universale e segreto da tutti i cittadini che abbiano compiuto i venti anni, si affianca il Consiglio dei Provvisori (artt. XXXI-XXXIII), organo tecnico ed espressione diretta degli interessi della classe lavoratrice. Infatti, sono i membri delle corporazioni, i quali costituiscono un «libero corpo elettorale», a votare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dei Provvisori. Mentre la camera 'politica' (gli Ottimi) legifera in materia di difesa nazionale, polizia e istruzione, quella 'tecnica' (i Provvisori) «ha potestà ordinatrice e legislatrice» nel trattare le seguenti materie: a) codice commerciale e marittimo; b) lavoro continuato; c) trasporti; d) opere pubbliche; e) trattati di commercio, dogane, tariffe; f) istruzione tecnica e professionale; g) industrie e banche; h) arti e mestieri. Per la disamina di alcune materie, è prevista la riunione delle due camere in seduta comune. Si costituisce così una volta all'anno l'Arengo del Carnaro, il quale tratta e delibera in merito all'eventuale riforma della Costituzione, in tema di relazioni internazionali, finanza e tesoro. Anche il potere esecutivo e quello giudiziario risentono della preminenza assegnata al lavoro e alle corporazioni. Il Consiglio dei Provvisori infatti elegge due dei sette ministri che compongono il Governo fiumano (il rettore del lavoro e dell'economia pubblica); mentre le corporazioni eleggono direttamente i giudici del lavoro¹⁶², magistratura competente «nelle controversie singolari fra i salariati e i datori d'opra, fra gli stipendiati e i datori d'opra» (art. XXXIX).

L'importanza assegnata al lavoro investe anche il concetto della proprietà. «Il germe nuovo che anima la struttura della Carta rivoluzionaria del Carnaro»¹⁶³ è il dovere sociale del lavoro¹⁶⁴, elemento presente nella tradizione sociale cristiana¹⁶⁵ e accolto negli articoli 155 e 163 della Costituzione di Weimar¹⁶⁶. Il

¹⁶² Il potere giudiziario è composto dai 'buoni uomini' (giudici di pace), 'giudici togati' (competenti in primo grado per tutte le cause commerciali, civili e penali che non rientrano nell'alveo di competenza di questi ultimi e dei giudici del lavoro), 'giudici del maleficio' (competenti in ambito penale) e dalla Corte della Ragione (una sorta di Corte Costituzionale *ante litteram*).

¹⁶³ T. Mirabella, *La Carta del Carnaro*, pref. di P. Orano, Palermo 1940, p. 68.

¹⁶⁴ In tutte le sue forme, il lavoro è concepito come dovere sociale e come elemento che contraddistingue il cittadino 'perfetto', ossia il produttore. Ivi, p. 86.

¹⁶⁵ Cfr. A. Nacci, *Cattolicesimo e corporazioni*, in *Verso il corporativismo democratico*, cit., pp. 53-56; A. Canaletti Gaudenti, *Un corporativista cattolico: Renato de la Tour du Pin (1834-1924)*, in ivi, pp. 141-155.

¹⁶⁶ L'art. 155 proclama solennemente il dovere, assunto dai proprietari innanzi alla collettività, di coltivare e utilizzare la propria terra, mentre l'art. 163, al primo comma, sancisce il principio che, fatta salva la libertà individuale, impone ad ogni cittadino tedesco «il dovere morale di impiegare le sue energie spirituali e corporee in modo da riuscire utile alla collettività», scegliendo liberamente un lavoro produttivo. Sulla Costituzione di Weimar, si vedano C. Mortati, *La Costituzione di Weimar*, cit.; F. Lanchester, *Nascita di una Costituzione: il dibattito costituzionalistico alle origini della Repubblica di Weimar*,

reddito proveniente da una ‘fonte statica’, come la proprietà privata, non è considerato sufficiente ad attribuire ai cittadini il titolo di produttori. Questi ultimi infatti lavorano non tanto per un mero egoistico tornaconto personale, ma per il benessere della Nazione. L’articolo IX della Carta del Carnaro si affranca dalla tradizione liberale, borghese, ottocentesca e cristallizza la funzione sociale della proprietà. Non più concepita quale «dominio assoluto della persona sopra la cosa», la proprietà assume ora la veste della «più utile delle funzioni sociali». Contro tale statuizione insorgerà l’avvocato Luigi Peteani¹⁶⁷, mentre l’economista Maffeo Pantaleoni bollerà l’art. IX come «sciocco»¹⁶⁸ poiché troppo bolscevico. In esso trova quindi cittadinanza il principio della ‘funzione sociale’ della proprietà, elaborato da August Comte¹⁶⁹, fatto proprio da Mazzini, accolto da Papa Leone XIII e sostenuto dal nazionalista Enrico Corradini¹⁷⁰. «Nessuna proprietà – recita il secondo comma dell’art. IX della Carta - può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può essere lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente ad esclusione di ogni altro»: la proprietà, dunque, lungi dal rimanere inerte o essere utilizzata per un mero interesse personale, deve essere sfruttata dal produttore nell’ottica dell’interesse della collettività. Negli ultimi due commi dell’articolo IX della Carta del Carnaro riecheggia la voce di Giuseppe Mazzini: tali asserzioni appaiono, per così dire, la realizzazione del sogno del patriota genovese di unire i cittadini sotto una sola

Milano 1984; C. Sbailò, *Weimar. Un laboratorio per il costituzionalismo europeo*, Troina 2007; O. Kirchheimer-A. Scalone (cur.), *Potere e conflitto. Saggi sulla Costituzione di Weimar*, Modena 2017; A. Carrino, *Weimar. Critica di una Costituzione. Diritti, politica e filosofia tra individuo e comunità*, Milano-Udine 2020. Più in generale, sulla Repubblica weimeriana si rimanda ad A. Rosenberg, *Origini della repubblica di Weimar*, Firenze 1972; D.J.K. Peukert, *La repubblica di Weimar. Anni di crisi della modernità classica*, Torino 1996; H.A. Winkler, *La repubblica di Weimar*, Roma 1998; E.D. Weitz, *La Germania di Weimar: speranza e tragedia*, Torino 2008; C. Amirante-S. Gambino (curr.), *Weimar e la crisi europea. Economia costituzione politica*, Cosenza 2013; C. Sbailò, *Weimar, l’Europa e la Lega delle Nazioni. La ricerca della Aufhebung nella crisi dello spazio pubblico europeo. Una lezione per l’Europa di oggi*, in G.F. Ferrari-S.M. Moraldo (curr.), *Deutschland zwischen europäischer Integration und Souveränismus. Konstitutionalismus 100 Jahre nach der Weimarer Verfassung und seit 70 Jahren Grundgesetz*, Berlin 2021, pp. 243-273. Infine, sul diritto del lavoro nell’esperienza weimeriana si consultino G. Arrigo-G. Vardaro (curr.), *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista*, Roma 1982; T. Ramm, *La costituzione del lavoro della Repubblica di Weimar*, in Id., *Per una storia della costituzione del lavoro tedesca*, Milano 1989, pp. 69-104; Id., *Il diritto collettivo del lavoro fra le due guerre mondiali*, in G. Vardaro (cur.), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano 1988, pp. 139-162.

¹⁶⁷ L. Peteani, *Il valore giuridico del proclama*, cit., pp. 6 ss.

¹⁶⁸ M. Pantaleoni, *Erotemi di Economia*, Bari 1925, II, p. 95.

¹⁶⁹ Sul concetto di proprietà secondo Comte, si rimanda a R. Marra, *La proprietà in Auguste Comte. Dall’ordine fisico alla circolazione morale della ricchezza*, in «Sociologia del diritto», XII-2 (1985), pp. 21-53.

¹⁷⁰ T. Mirabella, *La Carta del Carnaro*, cit., p. 74. Mirabella fa riferimento all’opera di Enrico Corradini intitolata *Nazionalismo italiano*, licenziata a Milano nel 1914. Per un quadro biografico di Corradini, si veda da ultimo F. Filippi, *Una vita pagana: Enrico Corradini dal superomismo dannunziano a una politica di massa*, Firenze 1989.

legge d'equilibrio tra la produzione e il consumo. Al fine di realizzare «la più grande, la più bella rivoluzione che possa idearsi»¹⁷¹, appariva necessario ristrutturare, per dirla con Mazzini stesso, la «mal costruita proprietà»¹⁷². Così come quest'ultimo invocava il principio secondo cui «solo il lavoro può produrre legittimamente proprietà»¹⁷³ e «i frutti del lavoro sono la base della proprietà»¹⁷⁴, così la Costituzione fiumana proclamava solennemente che il solo titolo che potesse legittimare il dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio fosse il lavoro, unico «padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale»¹⁷⁵. In sintesi, la Costituzione fiumana rappresentava, nel convulso contesto post-bellico, un primordiale 'statuto dei lavoratori'. Sorta a tutela della classe operaia¹⁷⁶, dei tecnici¹⁷⁷, degli intellettuali¹⁷⁸ e delle donne¹⁷⁹, la Carta «non pretende di distruggere il vecchio tronco democratico; ma vi innesta sopra le concezioni nuove»¹⁸⁰. Essa fonde infatti le «conquiste antiche e recenti della democrazia»¹⁸¹ (diritti di prima generazione) con le novità giuridiche dell'«esperienza moderna»¹⁸² (diritti sociali cosiddetti di seconda generazione¹⁸³). Il prodotto finale non si riduce ad un mero

¹⁷¹ G. Mazzini, *Doveri dell'uomo*, cit, p. 115.

¹⁷² Ivi, p. 117.

¹⁷³ Ivi, p. 118

¹⁷⁴ Ivi, p. 115.

¹⁷⁵ Carta del Carnaro, art. IX, ultimo comma.

¹⁷⁶ La Costituzione, affermava De Ambris, «è dal punto di vista pratico, la legge più favorevole alle classi produttive che finora sia stata mai promulgata». A. De Ambris, *Note sulla propaganda*, cit., p. 104.

¹⁷⁷ «I tecnici, gli impiegati amministrativi, i professionisti devono essere edotti dell'alto riconoscimento che la Costituzione tributa all'opera loro, conferendo una cospicua rappresentanza nel consiglio dei provvisori alle loro corporazioni». *Ibidem*.

¹⁷⁸ Rivolgendosi agli intellettuali, agli insegnanti, agli studenti, e agli artisti De Ambris ricordava che la Costituzione eleva la cultura ad «aroma contro le corruzioni», considerandola «la più luminosa delle armi lunghe», «potenza indomabile come il diritto e come la fede» (art. L).

¹⁷⁹ «Alle donne bisogna far presente che la Costituzione fiumana riconosce ad esse diritti pari a quelli degli uomini, con una liberalità non superata da alcuna altra legge». L'art. VI infatti recita: «tutti i cittadini dello Stato, d'ambidue i sessi, sono e si sentono uguali davanti alla nuova legge». Entrambi hanno «facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie, professioni arti e mestieri» (art. XII) e «sono investiti di tutti i diritti civili e politici» al compimento del ventunesimo anno di età. È riconosciuto dunque a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, l'elettorato attivo e passivo (art. XVI).

¹⁸⁰ Lettera di De Ambris a d'Annunzio, cit., p. 137.

¹⁸¹ Ivi, p. 133.

¹⁸² Ivi, p. 139.

¹⁸³ Il nuovo diritto, scriveva Spinetti, «non dovrà tendere pertanto a livellare, ma dovrà tendere a elevare le condizioni di vita e le aspirazioni del genere umano, ricordando a chi lo avesse dimenticato che la funzione del diritto non è solo quella di garantire l'ordinato svolgimento della vita sociale, ma è anche quella di favorire il graduale sviluppo della socialità e del benessere per tutti. Non è solo quella di porre limiti puramente negativi, ma è anche quella di fissare obblighi di contenuto positivo, per fare in modo che tutti possano migliorare il loro tenore di vita e contribuire al maggior benessere

‘decalogo’ (o ad un ‘panegirico’, per dirla con Romano) di astratti diritti ma è un programma concreto che sintetizza il «minimo delle aspirazioni che agitano il mondo in quest’ora di crisi dolorosa e feconda»¹⁸⁴, vale a dire il sistema federale e la rappresentanza degli interessi economici.

Base giuridica di uno Stato non riconosciuto, la Carta del Carnaro avrebbe dovuto costituire, preve opportune modifiche¹⁸⁵, il documento programmatico politico e sociale della futura Italia. Con la sua «audacia novatrice», necessaria per supplire alle mancanze e rimediare ai difetti del sistema liberale, la Costituzione rappresentava «non già una barriera» bensì una «via aperta verso l’avvenire»¹⁸⁶.

Parimenti, i combattenti sardi auspicavano di trasformare il Manifesto in un progetto di legge di respiro nazionale. Tra la Costituzione di Fiume e la Carta di Macomer, concludeva De Ambris, «non vi è nessuna differenza sostanziale in nessun punto»¹⁸⁷. La lettura sinottica dei due testi lo rivela pienamente, rendendo quasi superflua, ironizzava De Ambris¹⁸⁸, la missiva che accompagnava la Costituzione. Rispetto alla Carta del Carnaro, il programma sardo mostra però una carica eversiva più accentuata. Dal tenore del Manifesto di Macomer, il completamento della fase di transizione, ossia il momento in cui la massa dei produttori avrebbe dovuto prendere il posto dello Stato, riducendo al minimo le funzioni di quest’ultimo, appare imminente. Diversamente, secondo De Ambris la fase di transizione non era ancora terminata, pertanto le corporazioni dei produttori risultavano ancora troppo imperfette e incomplete per poter assumere la direzione dello Stato¹⁸⁹.

della collettività». A. Spinetti-S. Spinetti, *Diritto al lavoro e crisi del diritto*, cit., p. 69.

¹⁸⁴ Lettera di De Ambris a d’Annunzio, cit., p. 141.

¹⁸⁵ L’estensione della Carta del Carnaro all’intero Regno d’Italia si sarebbe dovuta compiere non già *ad litteram* bensì preve opportune modifiche «suggerite dai diversi e più vasti bisogni cui dovrebbe provvedere». Lettera di De Ambris a Lussu, cit., p. 369.

¹⁸⁶ Lettera di De Ambris a d’Annunzio, cit., p. 141.

¹⁸⁷ Lettera di De Ambris a Lussu, cit., p. 369.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ A. De Ambris, *La Costituzione di Fiume*, cit., p. 16. I lavoratori infatti al fine di liberarsi e redimersi dalla ‘schiavitù borghese’ avrebbero dovuto gradualmente «acquistare la capacità morale e tecnica necessaria per elevarsi realmente fino a diventare la guida necessaria della società». Essi sono quindi chiamati «allo sforzo e al sacrificio, all’opera assidua di una nuova vita più nobile e più degna». A. De Ambris, *L’ombra sua torna*, cit., p. 17.

6. *Dopo Macomer: l'esilio di Emilio Lussu e l'evoluzione dei principi del combattentismo sardo*

La principale ambizione dei combattenti sardi era quella di 'esportare' il loro Manifesto, assegnandogli una 'dignità nazionale'. Il Congresso di Napoli¹⁹⁰ dell'ANC tuttavia segnò la sconfitta del Programma di Macomer. La motivazione andrebbe individuata nella composizione dell'Associazione stessa, in prevalenza nazionalista. Ai combattenti sardi non rimaneva che sviluppare le proprie idee nei limiti del territorio regionale. Tuttavia, quando nell'aprile del 1921 fu ufficialmente costituito il Partito sardo d'azione, fondato da Lussu insieme a Camillo Bellieni e ad altri reduci, i sostenitori della piattaforma di Macomer erano ormai in minoranza. Le tesi sindacaliste rivoluzionarie di Lussu e De Lisi cedevano il passo a quelle più moderate dei dirigenti di Sassari (come Bellieni e Puggioni). Questo spostamento dell'asse ideologico sardista fu sancito formalmente dal Congresso di Oristano nell'aprile 1921¹⁹¹. Alle elezioni politiche del maggio del 1921 il movimento dei combattenti, ottenendo un terzo dei consensi elettorali dell'intera Sardegna (più del doppio dei voti dei socialisti e quasi tre volte quelli dei popolari), si guadagnava il primato tra i partiti sardi. Emilio Lussu farà così il suo ingresso alla Camera dei Deputati¹⁹². In seguito il ritorno di De Lisi agli impegni professionali, nell'autunno del 1921 l'unico esponente delle tesi di Macomer rimaneva Emilio Lussu, protagonista dei violenti scioperi dei pastori a Samassi e dei contadini a Nuoro e a Solarussa¹⁹³.

Dopo la Marcia su Roma, rubricata da Lussu un «colpo di Stato monarchico»¹⁹⁴, gli scontri tra sardisti e fascisti culminavano con l'arresto di quest'ultimo e con la soppressione, tramite il regio decreto n. 1848 del 1926, di tutti i partiti di opposizione, compreso il Partito Sardo d'azione. Da questo momento cominciava per Lussu un lungo e travagliato periodo. Dichiarato decaduto dalla carica di deputato (9 novembre 1926), Lussu fu condannato dal Tribunale Speciale a cinque anni di confino nell'isola di Lipari il 27 ottobre 1927. Circa due anni dopo, nel luglio 1929, egli sarà protagonista di una rocambolesca evasione, fuggendo verso Tunisi e da qui raggiungerà la Francia. A Parigi, nell'agosto 1929, insieme a Carlo e Nello Rosselli, Francesco Fausto e Vincenzo Nitti, Gaetano Salvemini, Alberto Tarchiani, Alberto Cianca e altri fuorusciti, Lussu porrà le basi del movimento antifascista 'Giustizia e Libertà'¹⁹⁵.

¹⁹⁰ Cfr. G. Sabbatucci, *I combattenti nel primo dopoguerra*, cit., pp. 302 ss.

¹⁹¹ Cfr. M.C. Dentoni, *Due esperienze del combattentismo*, cit., p. 363.

¹⁹² Sarà deputato del Regno dall'11 giugno 1921 al 9 novembre 1926 presso il Collegio di Cagliari.

¹⁹³ Cfr. E. Lussu, *Il movimento dei contadini in Sardegna*, cit., p. 43.

¹⁹⁴ E. Lussu, *Essere a sinistra*, cit., p. 12.

¹⁹⁵ Nonostante il gruppo fosse composto da tendenze politiche eterogenee, da quella liberale a quella

Nel 1940, lo scoppio della seconda guerra mondiale e l'invasione della Francia da parte dei nazisti obbligavano Lussu a spostarsi a Marsiglia. Qui organizzava la sua 'diplomazia clandestina': l'obiettivo era quello di ottenere appoggi internazionali per sostenere l'insurrezionale antifascista che avrebbe dovuto partire dalla Sardegna, «la sola regione d'Italia dove la resistenza organizzata avrebbe immediato successo»¹⁹⁶. Nei *Quaderni* di 'Giustizia e Libertà', pubblicati a partire dal 1931, riemergono temi molto cari al combattentismo sardo e al fumanesimo. Per sconfiggere la dittatura fascista (sorta dalla «corruzione della monarchia, della chiesa e del sistema liberale»¹⁹⁷) e per allontanare al contempo i pericoli del comunismo sovietico (il quale non garantiva un'adeguata difesa dell'autonomia di pensiero e di azione dell'individuo¹⁹⁸ e proponeva un «federalismo apparente»¹⁹⁹), Lussu riprendeva in questi anni due temi ricorrenti della precedente battaglia sindacalista: l'autonomismo e la collettivizzazione dei mezzi di produzione e scambio. L'autonomismo è l'«idea animatrice della rivoluzione antifascista democratica, perché essa è il contrario di dittatura. Lì viene tutto dall'alto, qui tutto dal basso, le capacità e le forze si sviluppano e si esprimono dalla base»²⁰⁰. Risuonava così l'anima federalista, concepita quale garanzia di libertà:

federalismo significa frazionamento della sovranità, e nessuna sovranità può essere esercitata seriamente alla base, se i cittadini che la rappresentano non sono liberi. Perché sono gli uomini che vivono e si muovono e agiscono, non le formule: senza uomini liberi la sovranità popolare è una chimera²⁰¹.

L'unione di capitale e lavoro invece potrebbe definirsi la vera «essenza del socialismo»²⁰² ossia la *condicio sine qua non* per l'unificazione e il rinnovamento del socialismo europeo²⁰³.

socialista radicale, il comune denominatore era rappresentato dall'ostilità verso il fascismo, «quintessenza del centralismo», dalla «volontà di superamento dell'Aventino legalitario» e dalla creazione di una piattaforma politica imperniata sulla giustizia sociale e avente come base il «primato del lavoro». E. Lussu, *Essere a sinistra*, cit., pp. 13, 16, 90.

¹⁹⁶ E. Lussu, *Diplomazia clandestina*, in *Quaderni del Ponte*, Firenze 1956, ora in *ivi*, p. 15.

¹⁹⁷ *Ivi*, p. 60.

¹⁹⁸ *Ivi*, p. 62.

¹⁹⁹ Cfr. *ivi*, p. 90.

²⁰⁰ *Ivi*, p. 59.

²⁰¹ *Ivi*, p. 60.

²⁰² *Ivi*, p. 62.

²⁰³ Influenzato da George Sorel, Lussu mirava ad una «democrazia ad ampio spettro, socialisteggiante, ma da costruire ex novo dal basso e non attraverso l'appropriazione dell'apparato dello Stato borghese come nella ricetta dei seguaci del marxismo». I. Biocchi, *Emilio Lussu giurista*, cit., p. 95.

Dopo le effimere esperienze del primo dopoguerra, Lussu tentava ancora una volta di «gettare i principi di un movimento» che conciliasse «i giacobini francesi e i bolscevichi russi, le conquiste dell'individualismo e quelle del collettivismo»²⁰⁴, al fine di mettere 'in azione' e di dare forma concreta agli astratti 'decaloghi' di libertà e di uguaglianza, frutto delle rivoluzioni borghesi del XVIII secolo.

7. Dopo Fiume: l'esilio di Alceste De Ambris e l'evoluzione dei principi del fiumanesimo

Il Trattato di Rapallo²⁰⁵ (12 novembre 1920) e gli scontri del 'Natale di sangue'²⁰⁶ (dicembre 1921) segnavano la fine dell'esperimento sindacalista rivoluzionario a Fiume. Calato il sipario sull'impresa, De Ambris auspicava che la Costituzione non cadesse nell'oblio ma venisse al più presto recuperata²⁰⁷.

L'infelice risultato elettorale del maggio 1921²⁰⁸ non scoraggiava De Ambris, sempre più deciso a perseguire l'impresa di creare per la 'nuova Italia' un movimento avente quale programma politico-sociale «le vette supreme della libertà e giustizia sociale²⁰⁹», cristallizzate nella Carta del Carnaro. I postulati del fiumanesimo, un anno dopo il fallimento dell'impresa dannunziana, si fondevano con i principi del sindacalismo rivoluzionario propugnati in Italia da Angelo Oliviero Olivetti²¹⁰, autore insieme a De Ambris del *Manifesto dei Sindacalisti*. Dalle

²⁰⁴ E. Lussu, *Essere a sinistra*, cit., p. 62.

²⁰⁵ Cfr. L. Federzoni, *Il Trattato di Rapallo*, Bologna 1921; P. Viola, *Storia moderna e contemporanea*, Torino 2000, IV, pp. 69-75.

²⁰⁶ Sulle vicende relative al 'Natale di sangue' si rimanda a C. Zoli, *Le giornate di Fiume*, Bologna 1921; G. Proferzi, *Natale di sangue. D'Annunzio a Fiume*, Milano 2010.

²⁰⁷ Infatti, la neocostituita Federazione nazionale dei legionari fiumani e ad altri movimenti d'ispirazione sindacalista-dannunziana nascevano proprio con l'intento di proteggere e promuovere a livello nazionale i principi del fiumanesimo. Cfr. A. Agrì, *La riviviscenza della Carta del Carnaro dopo il Natale di sangue*, in D. Rossi (cur.), *La città di vita cento anni dopo*, cit., pp. 313-338.

²⁰⁸ De Ambris, su 'ordine' di d'Annunzio, accettò la candidatura il 19 aprile 1921 e partecipò alle elezioni del 15 maggio 1921, guidando una lista autonoma a Parma. Egli dichiarò l'intenzione di dar vita ad una nazione ordinata «secondo lo spirito di quella italiana repubblica dei sindacati che stavamo realizzando sul Carnaro». Vale a dire: lotta allo stato centralizzato, parlamentare e burocratico («il nemico che bisogna combattere, l'ostacolo che occorre rimuovere, l'inganno che si deve svelare»), critica all'utopia comunista («concezione autoritaria e teutonica»), e creazione di una «Repubblica sociale, Repubblica dei sindacati, federativa e comunalista, conforme allo spirito ed alla tradizione della razza». *Il Manifesto elettorale di Alceste De Ambris (maggio 1915)*, in F. Perfetti, *Fiumanesimo, sindacalismo e fascismo*, Roma 1988, p. 225-238. I risultati non furono confortanti. Prevalse il Partito socialista, seguito dal Partito popolare e dal Blocco nazionale.

²⁰⁹ *Il Manifesto elettorale di Alceste De Ambris*, cit., p. 238.

²¹⁰ Sebbene il suo pensiero coincida in diversi punti con il fiumanesimo, Angelo Oliviero Olivetti (1874-1931) non mancherà in diverse occasioni di criticare l'impresa di Fiume e rivendicherà la paternità di alcuni concetti cardine della Carta del Carnaro: «Il sindacalismo pensa di potersi avvicinare all'idea-limite sua antistatale ed antiautoritaria, spezzando la compagine centralistica dello Stato

colonne de 'La gioventù sindacalista'²¹¹, De Ambris metteva in evidenza le analogie tra quest'ultimo e la Costituzione fiumana, pubblicando il primo settembre del 1921 un celebre articolo²¹². Dal tenore del testo, si evince la volontà di dar vita ad un movimento sindacalista-dannunziano che, in opposizione al fascismo e in alternativa ai progetti rivoluzionari massimalisti e comunisti²¹³, avrebbe costituito il cuore pulsante del 'rinnovamento politico italiano'. L'obiettivo finale coincideva con la creazione di una «Repubblica sociale federativa»²¹⁴. Riaffioravano così i motivi ricorrenti del fiumanesimo, del sindacalismo rivoluzionario e del combattentismo sardo: 1) autonomia della classe produttiva (e non solo operaia) volta alla «trasformazione integrale della società in una federazione di gruppi produttivi»²¹⁵; 2) azione diretta della classe produttiva²¹⁶ «senza mediatori, da contraente a contraente»²¹⁷; 3) rappresentanza delle categorie economiche nel potere legislativo; 4) «l'assoluta autonomia comunale [...] affermata

unitario classista, trasportando la sovranità politica dal centro alla periferia ed in tutto il corpo del paese, sminuzzandola e ponendola sotto l'efficace controllo e l'azione diretta delle masse, lasciando alla rappresentanza dello Stato centrale soltanto quegli ordini di rapporti per i quali lo Stato può veramente identificarsi con la Nazione [...] il sindacalismo contrappone se non come sostituzione assoluta almeno come temperamento al parlamentarismo dei partiti la rappresentanza economico-politica delle categorie economiche concrete, ossia al parlamento dei chiacchieroni e dei mediatori le assisi dei produttori. Questa concezione che credo di avere per primo enunciato e sviluppato va ormai conquistando gli animi e fu recentemente proclamata in quel notevole documento che è la costituzione fiumana». A.O. Olivetti, *Sindacalismo e repubblica federativa*, in «Pagine Libere», novembre 1921, ora in Id., *Dal sindacalismo rivoluzionario al corporativismo*, cit., p. 226. Sul sindacalista ravennate si vedano G. Perfetti, *Introduzione*, in A.O. Olivetti, *Dal sindacalismo rivoluzionario al corporativismo*, cit., pp. 14-103; A. Fichera, *Angelo Oliviero Olivetti*, Roma 2018.

²¹¹ Periodico dell'Unione Nazionale Giovanile Sindacalista, associazione legata alla figura di Filippo Corridoni. Sul sindacalista milanese si veda l'opera di A. De Ambris, *Filippo Corridoni. Profilo*, Piacenza 1922.

²¹² A. De Ambris, *Precisiamo il nostro concetto rivoluzionario*, cit., pp. 313-330.

²¹³ «Il socialismo appartiene ancora al vecchio mondo perché non si distacca dalla concezione statale borghese, quale uscì dalla rivoluzione francese. Il sindacalismo supera tale concezione ed attacca il blocco da un'altra parte». A.O. Olivetti, *Noi e lo Stato*, cit., p. 175. Pertanto, per aggirare l'errore del socialismo, Olivetti stimava necessario porre «il punto di appoggio fuori dal mondo borghese», affrancandosi da una concezione politica centralistica e autoritaria: «Il sindacalismo sorse per la esperienza negativa del socialismo politico, ed il sindacato si avviò ad essere ogni giorno meglio la formazione tattica e l'ambiente ideale della lotta tra il proletariato ed il capitalismo». *Manifesto dei sindacalisti*, in «Pagine Libere», aprile-maggio 1921, ora in A.O. Olivetti, *Dal sindacalismo rivoluzionario al corporativismo*, cit., p. 203.

²¹⁴ A. De Ambris, *Precisiamo il nostro concetto rivoluzionario*, cit., p. 326. Repubblica sociale, precisava il Manifesto dei sindacalisti, «nel senso che sia fondata sul principio della rappresentanza delle correnti sociali anziché dei partiti ossia delle loro ideologie». *Manifesto dei sindacalisti*, cit., p. 215.

²¹⁵ Ivi, p. 216.

²¹⁶ Cfr. A. De Ambris, *L'azione diretta. Pagine di propaganda elementare sindacalista*, Lugano 1908; A.O. Olivetti, *Azione diretta e mediazione*, in «Pagine Libere», 15 giugno 1908, ora in Id., *Dal sindacalismo rivoluzionario al corporativismo*, cit., pp. 139-150.

²¹⁷ A. De Ambris, *Precisiamo il nostro concetto rivoluzionario*, cit., p. 314.

coraggiosamente come in nessun altro Statuto»²¹⁸; 5) progressiva eliminazione delle funzioni dello Stato centralistico, soppressione della relativa burocrazia e instaurazione di uno Stato federale, armonica, schietta e spontanea espressione del «genio nazionale»²¹⁹.

Alla vigilia della Marcia su Roma, le relazioni tra fiumanesimo e movimento sardo si facevano sempre più intense. Nell'agosto del 1922, il Direttorio del Partito d'azione aveva inviato una lettera a d'Annunzio, pubblicata immediatamente su 'Il Solco' (28-29 agosto), con la quale si mettevano in luce le molteplici identità tra la Carta del Carnaro e il programma politico sardo. Pochi giorni dopo, il 4 settembre 1922, il Direttorio (Putzolu e Pili) incontrava a Milano De Ambris come testimonia l'articolo pubblicato su 'Il Solco' il 24 ottobre²²⁰.

Quest'ultimo, come agli albori dell'impresa, tentava di stabilire alleanze volte alla predisposizione di una Costituente sindacale²²¹. Essa, alla quale prendeva parte il Partito sardo, otteneva l'adesione di importanti politici come Rigola e D'Aragona, venendo appoggiata anche da Turati. Nonostante ciò, il progetto della Costituente, osteggiato dal PSI, fu destinato a fallire innanzi «al prevalere sempre più schiacciante delle forze reazionarie all'interno del Paese»²²². Ormai, il nuovo clima politico sociale italiano, diviso tra il bolscevismo dei massimalisti ed il nazionalismo dei conservatori, non concedeva più spazio a chi come De Ambris non era disposto a rinunciare alle proprie idee²²³.

Il destino della Carta sarà segnato dalle vicende storiche che condurranno all'affermazione del regime fascista. Dopo il 'Natale di sangue', i progetti ventilati da alcuni gruppi sindacalisti, volti ad adottare la costituzione fiumana quale 'stella polare' della nuova Italia in sostituzione dello Statuto Albertino falliranno, mostrando l'incompatibilità tra il disegno costituzionale fiumano e i progetti politici fascisti. Movimento rivoluzionario al quale lo stesso De Ambris aveva preso parte con entusiasmo nel marzo 1919, «le fascisme – alla fine

²¹⁸ Ivi, p. 325. Il Comune, infatti, era considerato «un istituto naturale e necessario [...] primo segno di ogni società organizzata». Strumento indispensabile per porre fine alla «statolatria centralizzante e burocratica del socialismo democratico e del comunismo», il Comune rappresentava un organo integrativo del movimento sindacale». *Il Manifesto elettorale di Alceste De Ambris*, cit., pp. 231, 232.

²¹⁹ A.O. Olivetti, *Sindacalismo e repubblica federativa*, in «Pagine Libere», novembre 1921, ora in Id., *Dal sindacalismo rivoluzionario al corporativismo*, cit., p. 228.

²²⁰ Numerosi saranno gli articoli pubblicati dal periodico sardo sulla Costituzione fiumana e sui rapporti sempre più marcati tra sardismo e fiumanesimo. Cfr. «Il Solco», 12-13 settembre 1922; 18-19 settembre 1922; 18-19 ottobre 1922.

²²¹ Cfr. R. De Felice, *Mussolini il fascista*, Torino 1966, II, p. 287.

²²² M.C. Dentoni, *Due esperienze del combattentismo*, cit., p. 366.

²²³ «Alla Nazione io posso essere pronto di dar tutto anche il mio sangue, ma non il mio cervello e la mia coscienza. Voglio rimanere un uomo, non diventare una cellula organica comandata da cellule superiori. Voglio fare ogni sacrificio, se necessario, ma non quello della mia individualità personale. E pretendo di pensare con la mia testa, non con quella degli altri». *In memoria di Alceste De Ambris. Numero unico edito a cura del Comitato per le Onoranze*, Parma, settembre 1964, p. 4.

dell'esperienza fiumana - jette à la mer ses dernières revendications de renouvellement national et prende de plus en plus le caractère d'une réaction de classe»²²⁴. Esso diventa uno strumento, ricco di ambiguità e contraddizioni²²⁵, al servizio della borghesia agraria («instrument de ses vengeances»²²⁶), ripudia la pregiudiziale antimonarchica, declina l'anticlericalismo, abbandona i principi sindacalisti rivoluzionari, completando così il suo ciclo di trasformazione nel maggio 1921.

Accantonata definitivamente e rispolverata *ad hoc* in occasione di riti e celebrazioni solenni fasciste, la Carta del Carnaro sarà destinata, per così dire, ad un 'perpetuo esilio'. La stessa sorte incontrerà Alceste De Ambris, il quale abbandonerà volontariamente l'Italia nel febbraio del 1923, rifugiandosi in Francia. Egli, «ortodosso della libertà»²²⁷, avrebbe potuto trarre onori e ricchezze dal fascismo²²⁸ ma sceglierà di fare «della sua vita una battaglia per l'idea che crede buona e giusta, antepoendo il sacrificio alle comodità materiali conquistate con l'egoismo e con i compromessi»²²⁹. «Dalla Monarchia, complice necessaria delle malefatte fasciste, fu condannato più volte»²³⁰: infatti, con decreto del 3 settembre 1926, De Ambris venne privato della cittadinanza italiana e condannato alla confisca dei beni, con l'accusa di aver tradito la patria e di essere nemico del fascismo²³¹.

Dall'esilio francese il sindacalista lunigiano farà sempre sentire la sua voce, rivendicando la paternità dell'elaborazione teorica di un ordinamento corporativo democratico²³², antitesi della concezione profondamente illiberale e

²²⁴ A. De Ambris, *L'évolution du fascisme*, Paris 1923, p. 12.

²²⁵ Ivi, pp. 24, 25.

²²⁶ Ivi, p. 12.

²²⁷ Lettera di Renzo Pezzani a Giuseppe Chiostergi, Torino 27 novembre 1947, in *Un sindacalista mazziniano*, cit., p. 38.

²²⁸ «Tentarono di adescarlo, perché ritornasse in Italia e si mostrasse benevolo verso il Regime. Avrebbe potuto coprire uffici importanti anche quello di ministro delle corporazioni. Non abboccò e rispose con un rifiuto sdegnoso. E continuò nella sua vita cosparsa di triboli. Visse quasi nella miseria. Le persecuzioni, le fatiche, le privazioni, le sofferenze fisiche e morali logorarono la sua fibra già robusta, ed egli si ritirò a Brive con la sua fedele e coraggiosa compagna per riposare alquanto la carne e lo spirito. Ma non poteva rimanere in ozio e là compose il suo ultimo libro sulle corporazioni che fu come il suo canto del cigno». *In memoria di Alceste De Ambris. Numero unico edito a cura degli amici nell'anniversario della morte*, Parma, 9 dicembre 1947, pp. 1-2.

²²⁹ Lettera di Renzo Pezzani a Giuseppe Chiostergi, cit., pp. 3-4.

²³⁰ Ivi, p. 4.

²³¹ *In memoria di Alceste De Ambris. Numero unico edito a cura del Comitato per le Onoranze*, Parma, settembre 1964, p. 2: «Agli albori del fascismo combatté risolutamente [...] coloro che avevano prostituito il nome di Corridoni agli eroi del manganello. Nell'ottobre del 1926 il regime condannò lui, Salvemini ed altri alla perdita della cittadinanza italiana e alla confisca dei beni come traditori della patria e nemici del fascismo».

²³² «Come ti ho già detto – scriveva De Ambris all'amico Augusto Mione – il mio proposito è di

conservatrice di Mussolini²³³. In Francia, dove nel frattempo aveva contribuito alla nascita della Lega italiana per i diritti dell'uomo²³⁴ e della Concentrazione antifascista²³⁵, egli segnalerà il pericolo di un'adesione all'attuale corporativismo, ormai trasformatosi in un «principio fascista»²³⁶. De Ambris, isolato e con pochi seguaci, morirà a Brive il 9 dicembre 1934, proprio nell'anno in cui le corporazioni facevano il loro ingresso ufficiale nell'ordinamento giuridico italiano.

8. *Riflessioni conclusive*

I temi cardine del combattentismo sardo e del fiumanesimo acquisiranno una eco internazionale durante gli anni Quaranta. Nel Manifesto di Ventotene²³⁷, redatto nell'agosto 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, e nei convegni del Movimento federalista europeo²³⁸, la tematica del federalismo si intreccia con quella dei diritti dei lavoratori, con il proposito di liberarsi dalle «bardature burocratiche e dalle autarchie nazionali». Il Manifesto infatti proclama, in nome della rivoluzione socialista europea, «l'emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione per esse di condizioni più umane di vita». Inoltre, esso stigmatizza le nefaste conseguenze della proprietà privata così come concepita dalla tradizione individualistica borghese, la quale aveva consentito nonché promosso l'accumulo delle ricchezze nelle mani di pochi privilegiati. Tale assetto avrebbe dovuto lasciare il posto ad un'equa distribuzione della ricchezza, «per

rendere pubblico un concetto ch'è mio da almeno quattordici anni, perché sono quattordici anni ormai che l'ho espresso in una costituzione e non ho colpa né merito se il fascismo, stimolato dagli avvenimenti l'ha fatto suo». Lettera di Alceste De Ambris ad Augusto Mione, 18 luglio 1934, in A. De Ambris, *Dopo un ventennio di rivoluzione*, cit., p. 5.

²³³ R. De Felice, *Dal sindacalismo rivoluzionario*, cit., p. 151. Come rileva Paolo Grossi, infatti, quello instaurato dal regime fascista a partire dal 1926 fu un «corporativismo alterato perché fortemente compromesso all'interno di un impianto politico sempre più totalitario ed è ovvio che si tratta della scelta ambigua per una sorta di *tertium genus*, nel quale il primo non credere era proprio Mussolini». Tuttavia, tale ambiguità consentirà ai giuristi italiani del secondo dopoguerra di enucleare feconde osservazioni per il futuro sviluppo del diritto. P. Grossi, *Le comunità intermedie*, cit., pp. 62, 63.

²³⁴ Sul punto si rimanda a E. Serventi Longhi, *Alceste De Ambris*, cit., pp. 244-252. Anche durante il periodo dell'esilio in Francia vi furono alcuni contatti tra De Ambris e Lussu. Cfr. *ivi*, pp. 268, 269.

²³⁵ Cfr. R. De Felice, *Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo*, cit., p. 146.

²³⁶ Nell'accingersi a pubblicare la sua ultima opera, De Ambris, riferendosi al corporativismo, dovette ammettere: «Non mi nascondo che ormai, volere o no, è diventato un principio fascista». Lettera di Alceste De Ambris ad Augusto Mione, cit., p. 5.

²³⁷ Cfr. A. Spinelli-E. Rossi, *Il manifesto di Ventotene* (1944), pref. di E. Coloni, postf. di P. Calamandrei, Jesi 2017.

²³⁸ Il Movimento Federalista Europeo, fondato a Milano il 27 agosto 1943 da Altiero Spinelli, si ispira ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene e a quelli della Dichiarazione di Chivasso, elaborata il 19 dicembre 1943 da un gruppo di intellettuali federalisti tra cui Émile Chanoux, Ernest Page, Federico Chabod e Mario Alberto Rollier.

eliminare i ceti parassitari e per dare ai lavoratori gli strumenti di produzione di cui abbisognano, onde migliorare le condizioni economiche e far loro raggiungere una maggiore indipendenza di vita»²³⁹.

Il dopoguerra apriva le porte ad una nuova epoca di transizione. Proprio come all'indomani della 'grande guerra', il Manifesto di Ventotene proclamava: «oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge così diverso da tutto quello che si era immaginato [...]. La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà».

Durante la seconda guerra mondiale, l'esperimento corporativo mostrava i suoi limiti in tutta Europa e il sindacato si trasformava in «un tassello decisivo nel processo di costruzione della statualità totalitaria»²⁴⁰. Rigidi strumenti al servizio dei governi autocratici²⁴¹, le corporazioni si guadagneranno l'etichetta di «campi di forzati condannati al silenzio»²⁴², rappresentando la «copia infame di decreti schiavisti di imperatori romani»²⁴³. L'organizzazione corporativa dello

²³⁹ Infine, a Ventotene riemerge anche il tema della riforma agraria tanto caro ai sardisti di Macomer: si pensa infatti, recita il Manifesto di Ventotene, «ad una riforma agraria che, passando la terra a chi coltiva, aumenti enormemente il numero dei proprietari, e – al contempo - ad una riforma industriale che estenda la proprietà dei lavoratori, nei settori non statizzati, con le gestioni cooperative, l'azionariato operaio ecc.».

²⁴⁰ I. Stolzi, *Dittature e democrazie: itinerari (italiani) del XX secolo*, in Id. (cur.), *Sindacati e diritto del lavoro*, cit., p. 8.

²⁴¹ Molte furono le critiche nei confronti del corporativismo fascista italiano. Come ebbe modo di affermare Achille Grandi, quantunque favorevole ad un'organizzazione dello Stato su base corporativa, il fascismo creò un «corpo mastodontico senz'anima». A. Grandi, *La corporazione*, in «Cronaca sociale d'Italia», 6 (1926), pp. 1-33, ora in *Verso il corporativismo democratico*, cit., pp. 139, 140. Le corporazioni fasciste finirono per trasformarsi in una «burlesca parodia, erano assertive al governo totalitario e alla borghesia». In Italia, come precisava Giuseppe Mozzi, il nuovo ordine economico-sociale imperniato sulla solidarietà economica organizzata avrebbe potuto realizzarsi non già in uno Stato monarchico bensì solo in uno repubblicano, «più rispondente alla natura delle corporazioni». G. Mozzi, *Dal liberalismo al corporativismo*, cit., pp. 226, 231.

²⁴² Un sindacalista, *Il suo sindacalismo*, cit., p. 2. Nonostante il fascismo avesse fatto pessimo uso delle corporazioni, finendo per screditarle, risultava difficile trovare un termine più calzante: «questa non è una buona ragione – scriveva Giuseppe Mozzi – per rinnegarle o cambiarne la denominazione, la quale difficilmente può essere sostituita con altro vocabolo più adatto». G. Mozzi, *Dal liberalismo al corporativismo*, cit., p. 224. «Forse l'errore di De Ambris – asseriva un anonimo sindacalista nel 1947 - è stato di identificare il sindacalismo con il corporativismo quando questa parola era sfruttata dai fascisti [...] e non era colpa sua se, successivamente, i fascisti si erano impadroniti di quella parola, travisandone il significando e facendo delle corporazioni dei campi di forzati condannati al silenzio. Ed egli non riteneva di dover rinunciare a quella parola, come noi non rinunceremo alla parola Repubblica, solo perché i fascisti l'han profanata». Un sindacalista, *Il suo sindacalismo*, cit., p. 2. Sul modello corporativo fascista e sul suo carattere accentratore e autoritario si rimanda a L. Paladin, voce *Fascismo (Dir. Cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI (1967), Milano 1966, pp. 890 ss.; e per un'analisi critica circa lo Stato corporativo fascista si veda S. Cassese, *Lo stato fascista*, Bologna 2010, pp. 89 ss.

²⁴³ *L'impresa fumana*, in *In memoria di A. De Ambris*, cit., p. 2.

Stato, quantunque adulterata dal fascismo accentratore e statolatra²⁴⁴, rimaneva per De Ambris il modello da seguire. Come ricorderà fieramente negli anni Trenta, il vero corporativismo democratico²⁴⁵ «per la prima volta nell'epoca moderna si precisò a Fiume. Ora, dopo quattordici anni l'ordinamento corporativo non è più un'anticipazione generosa bensì la sola forma possibile per uscire dall'angoscia e miseria della situazione presente»²⁴⁶.

Concepito quale sistema economico alternativo al liberalismo e al comunismo, il corporativismo faceva breccia già nel 1921 nello Statuto del PNF. Le tappe dell'evoluzione del corporativismo italiano si snodano lungo un *iter* normativo che, partendo dalla legge del 3 aprile 1926 n. 563²⁴⁷ e dalla creazione del

²⁴⁴ Con la legge del 1926, «prodotto più tipico del corporativismo fascista», nasceva in Italia il sindacato unico fascista, ente pubblico saldamente controllato dal partito. Esso rappresentava obbligatoriamente tutti i lavoratori della categoria, senza una previa adesione volontaria, ed era il solo ad essere legittimato a stipulare contratti collettivi corporativi efficaci nei confronti di tutti i lavoratori. Cfr. L. Gaeta, *Corporativismo: lavoro e diritto. Tre domande e molte risposte*, in I. Stolzi (cur.), *Sindacati e diritto del lavoro*, cit., p. 286.

²⁴⁵ «Il corporativismo è per sua natura democratico; la democrazia, per sua natura, corporativa»; dunque, nel fascismo, notava Saverio De Simone, non essendovi democrazia, l'autogoverno delle categorie produttive non poté mai realizzarsi. S. De Simone, *Verso il corporativismo democratico*, cit., p. 275.

²⁴⁶ A. De Ambris, *Dopo un ventennio di rivoluzione. Il corporativismo*, Bordeaux 1935, pp. 60-71. Secondo il giudizio di Umberto Foscanelli, assai critico nei confronti del regime e deluso dalla Camera delle corporazioni, «le corporazioni fasciste presero solo il nome da quelle dannunziane». Inoltre, «la Camera delle corporazioni, di creazione mussoliniana, avrebbe potuto rappresentare una profonda innovazione nella vita del popolo italiano se fosse stata la vera espressione del lavoro, ma non lo fu e risultò in definitiva una cosa morta prima di nascere, perché in essa non era rappresentata la classe lavoratrice genuina, con i suoi esponenti eletti dal basso, con il metodo democratico, ma fu composto da elementi selezionati da un organismo politico (il Gran Consiglio) che non rappresentavano il lavoro, ma erano dei commessi viaggiatori delle federazioni». U. Foscanelli, *Gabriele D'Annunzio e l'ora sociale*, cit., p. 143. Parimenti, de Vergottini sostiene, rifacendosi a De Felice, che le corporazioni fiumane fossero «qualcosa di molto lontano dal successivo corporativismo fascista, gerarchico e autoritario». G. de Vergottini, *La Costituzione secondo D'Annunzio*, cit., p. 50.

²⁴⁷ La legge sindacale del 1926 «rappresentò il debutto ufficiale di una politica sindacale improntata sull'idea del corporativismo e inaugurò un modello inedito su scala europea». M. Pasetti, *L'Europa corporativa. Una storia transnazionale tra le due guerre mondiali*, Bologna 2016, p. 113. Tuttavia, come nota Paolo Grossi, l'assetto corporativistico inaugurato dal regime nel 1926 fu adottato «forse soltanto per evitare adesioni liberali o comuniste estranee alla ideologia fascista». P. Grossi, *Le comunità intermedie*, cit., p. 62. La legge in parola, composta di ventitré articoli, era imperniata su tre pilastri: il primo capo trattava *Del riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro*, il secondo istituiva la magistratura del lavoro e il terzo proibiva la serrata e lo sciopero. Si trattava quindi di una legge che segnava la fine della libertà sindacale e mirava piuttosto a trasformare i sindacati in centri di irradiazione della nuova statualità, deputati per questo, anche alla formazione dell'italiano fascista. Cfr. I. Stolzi, *Dittature e democrazie: itinerari (italiani) del XX secolo*, cit. p. 8. Sui temi in oggetto, si rimanda agli studi di Gian Carlo Jocteau (*Lo stato fascista e le origini della magistratura del lavoro*, in «Politica del diritto», 2 [1973], pp. 163-221; *Le controversie collettive*, in «Politica del diritto», 3 [1973], pp. 347-402; *La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo 1926-1934*, Milano 1978; *La contrattazione collettiva. Aspetti legislativi e istituzionali 1926-1934*, Milano 1981; *Corporativismo autoritario e liberalismo conservatore: il nodo del diritto di sciopero*, in G. Vardaro [cur.], *Diritto del lavoro e corporativismi*, cit., pp. 107 ss.). Sul tema dei contratti individuali e collettivi nonché sull'origine della magistratura del lavoro, si consultino G. Monteleone, *Una*

Consiglio nazionale delle corporazioni nel 1930²⁴⁸, culminerà nell'istituzione delle ventidue corporazioni nel 1934 (legge 5 febbraio 1934 n. 163)²⁴⁹ e nella sostituzione della Camera dei deputati con la Camera dei fasci e delle corporazioni (legge 19 gennaio 1939 n. 129)²⁵⁰. Il corporativismo italiano, «congegno diretto a legalizzare l'asservimento a un partito»²⁵¹, tentò di realizzare «la trasformazione più profonda che lo stato abbia mai subito dalla rivoluzione francese in poi»²⁵², ma si risolse in una «mera finzione giuridica»²⁵³. Da «disciplina generale della produzione», esso si era trasformato progressivamente in «principio informatore di tutto lo Stato fascista»²⁵⁴, comprimendo i sindacati nello Stato stesso²⁵⁵. Sorto con l'ambizione di sostituire alla lotta di classe e all'individualismo borghese un sistema di collaborazione tra classi imperniato sulla

magistratura del lavoro. I collegi dei probiviri nell'industria 1883-1911, in «Studi Storici», 18 (1977), pp. 87-123; M. Cappelletto, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto di lavoro e i probiviri*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 31 (1977), pp. 1198-1258; G. Vardaro, *Contrattazione collettiva e sistema giuridico*, Napoli 1984; Id., *Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro*, Milano 1985; C. Vano, *Riflessione giuridica e relazioni industriali. Alle origini del contratto collettivo di lavoro*, in A. Mazzacane (cur.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia*, cit., pp. 127-56; M. Casanova, *Il diritto del lavoro nei primi decenni del secolo: rievocazioni e considerazioni*, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», 5 (1986), pp. 231 ss.; C. Cecchella, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Milano 1990; M. Napoli (cur.), *La nascita del diritto del lavoro. Il contratto di lavoro di Lodovico Barassi cent'anni dopo. Novità, influenze, distanze*, Milano 2003; P. Marchetti, *L'essere collettivo*, cit., pp. 55 ss.; P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Milano 2006.

²⁴⁸ Con regi decreti 2 luglio 1926 n. 1131 e 14 luglio 1927 n. 1347 veniva istituito il Consiglio nazionale delle corporazioni presieduto dal capo del Governo o, per sua delega, dal ministro delle corporazioni. Esso si articolava in sette sezioni e in commissioni speciali permanenti, comprendeva un Comitato corporativo centrale e un'Assemblea generale ed era competente nella formulazione di pareri concernenti qualsiasi questione attinente alla produzione nazionale. Tale organo fu soppresso con regio decreto-legge 9 agosto 1943 n. 721.

²⁴⁹ Le ventidue corporazioni erano articolate in base ai cicli produttivi (otto appartenenti al settore agricolo, otto a ciclo produttivo industriale e commerciale, sei relative alle attività produttive di servizi). Esse erano composte dalle rappresentanze paritetiche dei lavoratori, datori di lavoro ed esponenti del PNF. Ad esse erano attribuite funzioni consultive, di conciliazione e anche normative, in quanto potevano emanare norme vincolanti in materia di contratti collettivi di lavoro, nel campo della regolamentazione dei rapporti economici collettivi e della disciplina unitaria di produzione.

²⁵⁰ Sull'argomento in parola si rimanda a F. Perfetti, *La camera dei fasci e delle corporazioni*, Roma 1991; F. Franchi, *La riforma fascista del parlamento: legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129. Storia della Camera dei fasci e delle corporazioni*, Chieti 1994.

²⁵¹ F. Rotondo, *Il fenomeno corporativo*, Torino 1955, p. 305.

²⁵² A. Rocco, *Legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (1925)*, in Id., *La trasformazione dello Stato*, Roma 1927, p. 335.

²⁵³ F. Rotondo, *Il fenomeno corporativo*, cit., p. 305.

²⁵⁴ M.G. Losano, *Un modello italiano per l'economia nel Brasile di Getúlio Vargas: la Carta del lavoro del 1927*, in «Rechtsgeschichte Legal History. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 20 (2012), p. 279.

²⁵⁵ Cfr. F. De Rosa, *Il fascismo corporativo. Una riflessione fra le pagine di «Critica fascista» (1925-1927)*, in A. De Martino (cur.), *Saggi e ricerche sul Novecento giuridico*, Torino 2014, p. 29.

rappresentanza degli interessi, il corporativismo «nelle sue applicazioni pratiche terminò sempre per coincidere con strutture statali autoritarie»²⁵⁶.

Con l'avvento della Repubblica, le strutture corporative italiane venivano immediatamente demolite, il sindacato unico fascista soppresso, ma le regole autoritarie della legge sindacale del 1926 rimanevano ancora in vigore, non essendo quest'ultima ufficialmente abrogata. All'alba della Repubblica, in assenza di un nuovo ordinamento, il sistema sindacale fascista appariva un 'vacillante relitto'. Esso rimaneva formalmente in vita, quantunque privato dei suoi organismi. Prendeva forma così quello che Lorenzo Gaeta ha icasticamente definito «corporativismo senza corporazioni»²⁵⁷. E nella Carta costituzionale repubblicana i retaggi giuridici del fascismo riemergeranno nella parte relativa all'ordinamento sindacale: l'opzione che ebbe la meglio rappresentava una sorta di eredità del passato²⁵⁸. «Non si pensò – infatti – ad altra soluzione che a quella di un ordinamento statale, democratico, ma pur sempre pubblicistico, come quello appena sconfessato»²⁵⁹. Innanzi ad un siffatto scenario, in assenza cioè di una nuova legge sindacale, il diritto sindacale italiano si sostanzierà a partire dagli anni Cinquanta in un mero «sistema di fatto»²⁶⁰. In esso, il ruolo della giurisprudenza giocherà un ruolo fondamentale (si pensi al tema del contratto collettivo o del diritto di sciopero), creando così i contorni di un «microsistema molto anglossassone»²⁶¹.

Caduto il fascismo, il dibattito intorno al principio autonomistico tornava in auge all'alba della Repubblica, 'infuocando' i lavori dell'Assemblea Costituente. Tra i gruppi favorevoli all'autonomismo emergeva quello d'ispirazione repubblicano-azionista che si rifaceva alle idee di Carlo Cattaneo. A questo indirizzo aderivano Oliviero Zuccarini, Giovanni Conti ed Emilio Lussu. Quest'ultimo diventava, per così dire, protagonista di un secondo momento di «rottura storica

²⁵⁶ M.G. Losano, *Un modello italiano*, cit., p. 281. Sui sistemi corporativi non mancano studi approfonditi. Si rinvia pertanto a G. De Michelis, *La corporazione nel mondo*, Milano 1934; I.M. Sacco, *Orientamenti corporativi nel mondo*, Torino 1939 (una sorta di completamento della precedente opera *I tre sindacalismi, la restaurazione sociale sulla base delle classi organizzate*, Vicenza 1919); F. Pergolesi, *Corporativismo coloniale*, Roma 1937; R. Del Giudice, *L'ordinamento corporativo dell'Africa italiana*, Roma 1940; L. Baudin, *Le corporatisme. Italie, Portugal, Allemagne, Espagne, France*, Paris 1942; G. Vardaro (cur.), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, cit.; A. Mazzacane-A. Somma-M. Stolleis, *Korporativismus in den südeuropäischen Diktaturen*, Frankfurt am Main 2005; M. Pasetti, *L'Europa corporativa*, cit.; Id. (cur.), *Progetti corporativi tra le due guerre mondiali*, Roma 2006.

²⁵⁷ L. Gaeta, *Corporativismo: lavoro e diritto*, cit., p. 281.

²⁵⁸ Cfr. G. Tarello, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L'esperienza italiana dopo la Costituzione*, Milano 1967, p. 20.

²⁵⁹ L. Gaeta, *Corporativismo: lavoro e diritto*, cit., p. 282.

²⁶⁰ Ivi, p. 287.

²⁶¹ Ivi, p. 288.

del Novecento»²⁶², ossia quello della transizione dalla dittatura all'orizzonte costituzionale repubblicano.

E proprio nella seduta del 29 maggio 1947, nell'aula di Montecitorio si stagliava la voce del deputato sardo. Il suo discorso, impregnato di ottimismo e connotato da una «razionalità illuministica»²⁶³, guardava al passato e si proiettava al futuro. «L'autonomia di fronte al fascismo è innanzitutto una esigenza di libertà»²⁶⁴, un 'argine', per così dire, contro ogni dittatura. Dopo la seconda guerra mondiale, la democrazia moderna versava in una profonda crisi, accentuata soprattutto dal centralismo statale. Proprio per questo, nel suo primo intervento parlamentare del dopoguerra, il 23 giugno 1948, Lussu metterà alla berlina «la ripresa del potere borghese e conservatore in Italia»²⁶⁵, denunciando il clericalismo borghese e la ricostruzione di uno Stato «autoritario e repressivo»²⁶⁶.

In tale contesto, l'autonomismo, lungi dal costituire una miracolosa «acqua di catrame»²⁶⁷, avrebbe contribuito a temperare gli eccessi del centralismo stesso. Esso rappresentava una «grande garanzia di libertà»²⁶⁸ per la nuova Italia, necessaria al fine di scongiurare un'altra Marcia su Roma. Per democraticizzare le basi dello Stato non sarebbero bastati nuovi uomini e leggi rivoluzionarie. Era necessario mutare istituti, organi e poteri per porre le basi di un vero Stato di diritto. Lo strumento più congeniale secondo Lussu era non tanto il semplice decentramento bensì il federalismo²⁶⁹: «l'organizzazione dello Stato su basi federali rende più facile la difesa dell'ordine nuovo: essa è di per se stessa rivoluzione»²⁷⁰. L'urgenza di una riforma regionalistica, lungi da essere appannaggio delle sole regioni a statuto speciale, investiva tutta la nazione. Si trattava,

²⁶² I. Birocchi, *Emilio Lussu giurista*, cit., p. 218.

²⁶³ Ivi, p. 104.

²⁶⁴ E. Lussu, *Le autonomie regionali. Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente nella seduta del 29 maggio 1947*, a cura della Segreteria regionale sarda del PSIUP, s.l. 1970, p. 19.

²⁶⁵ E. Lussu, *Essere a sinistra*, cit., p. 21.

²⁶⁶ *Ibidem*. La Democrazia Cristiana, affermava Lussu, «ha imposto il suo dominio [...] ricostruendo non già lo Stato liberale, che non esisteva più, ma lo Stato ereditato dal fascismo, così come era, nella sua interezza della sua struttura burocratica, politico-economica, militare e poliziesca, mitigato nella forma, ché lo Stato fascista e corporativo non è più ricostruibile in quella forma con cui ha grottescamente trionfato e fallito». *Ibidem*.

²⁶⁷ Ivi, p. 88.

²⁶⁸ E. Lussu, *Le autonomie regionali*, cit., p. 29.

²⁶⁹ Sulla distinzione tra decentramento e federalismo si veda E. Lussu, *Essere a sinistra*, cit., pp. 79-82.

²⁷⁰ Ivi, p. 86. All'indomani del primo conflitto mondiale, Lussu si era espresso in termini molto simili. L'autonomia, scriveva Lussu, significa rivoluzione. Per ottenerla non è possibile affidarsi al Parlamento ma è necessario trasformare completamente l'Italia. Serve, quindi, una rivoluzione «non fatta alla maniera fascista o comunista, con forche o armi di guerra: una rivoluzione di coscienze, di volontà, di metodi e di riforme. E tutto questo non può venirci dal Parlamento». E. Lussu, *A proposito dei Quaderni dell'Autonomia di Umberto Cao*, 14 agosto 1921, ora in Id., *Tutte le opere*, cit., I, p. 15.

precisava con veemenza Lussu, di un problema generale di democrazia. Una nuova stagione era alle porte: la fine della guerra, la caduta del regime e il nuovo orizzonte repubblicano erano tutti elementi sintomatici di un epocale cambiamento. Il centralismo avrebbe dovuto finalmente cedere il passo all'autonomismo: la parola d'ordine era insorgere contro lo «Stato centralizzato così come lo ha perfezionato il fascismo e come noi lo abbiamo ereditato»²⁷¹. E nel 1947 lo Stato centralizzato, tuonava Lussu, stava ormai per morire²⁷², sicché l'ineluttabile tendenza della democrazia moderna sembrava coincidere con una pronta razionalizzazione dello Stato²⁷³. Pertanto, concludeva Lussu, chi non si dà pace del cambiamento «non si accorge che il mondo gira»²⁷⁴.

L'avvento della Repubblica e l'approdo costituzionale sembravano concretizzare almeno in parte le speranze regionaliste. Contro di esse si scagliavano le veementi critiche dei «nemici all'autonomia»²⁷⁵, i quali paventavano un pericoloso «dissolvimento di tutta la Nazione»²⁷⁶. Tuttavia la VIII disposizione finale della Costituzione repubblicana, che prevedeva la creazione delle regioni, rimarrà lettera morta per almeno vent'anni. La tormentata riforma regionalista troverà, dopo un periodo di 'congelamento', un approdo solo negli anni Settanta, attraverso la legge del 16 maggio 1970, n. 281²⁷⁷. Quest'ultima infatti porterà a compimento la faticosa realizzazione delle quindici regioni a statuto ordinario²⁷⁸. E non è un caso se a coronamento di tale agognato traguardo la voce

²⁷¹ E. Lussu, *Le autonomie regionali*, cit., p. 20.

²⁷² Cfr. *ivi*, p. 24.

²⁷³ Cfr. *ivi*, p. 23.

²⁷⁴ *Ibidem*.

²⁷⁵ *Ivi*, p. 12.

²⁷⁶ L'avversario cui faceva riferimento Lussu era l'onorevole Nitti. Cfr. *ibidem*.

²⁷⁷ Nel trentennio successivo si tenterà, nonostante alcune resistenze, di attuare compiutamente il regionalismo nella legislazione e nella struttura degli apparati pubblici. Ciò avverrà dapprima con il DPR n. 616 del 1977, poi con le leggi Bassanini negli anni Novanta per culminare infine nella riforma costituzionale del 2001. Tuttavia, tale processo, a dispetto della accentuata regionalizzazione, ha conosciuto una progressiva inversione di tendenza, avviando invece una ricentralizzazione di funzioni. Infatti, oggi viene da un lato esaltato il regionalismo e dall'altro assistiamo all'emanazione di diversi provvedimenti legislativi in senso opposto, ispirati a concezioni e indirizzi di centralizzazione. Si vedano sul punto le riflessioni critiche di Valerio Onida (*Il regionalismo in Italia: origini, caratteri, prospettive*, in «Quaderno dell'Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari», 3 (1993), p. 99; Id., *Limiti e prospettive del regionalismo*, in G.C. De Martin-F. Merloni (curr.), *Per autonomie responsabili. Proposte per l'Italia e l'Europa*, Roma 2017; Id., *Autonomie e regionalismo nell'Italia di oggi*, in «Il Piemonte delle autonomie. Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte», 3 (2019), <http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/autonomie-e-regionalismo-nell-italia-di-oggi>. Sui valori nazionali e il principio di unità della Repubblica nella Costituzione repubblicana si consulti L. Paladin-S. Bartole (cur.), *Saggi di storia costituzionale*, Bologna 2008, pp. 135-180. Per uno sguardo al dibattito autonomismo-centralismo si veda da ultimo A. D'Atena, *Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?*, Torino 2016.

²⁷⁸ Per un quadro sulle riforme in senso regionalista in Italia si rimanda a B. Baldi-G. Baldini, *Italia*,

di Emilio Lussu verrà puntualmente rievocata²⁷⁹ non già per riesumare vecchi e inutili attriti tra le forze politiche bensì per permettere a chi avrebbe riletto il suo discorso «di trovarvi già accennati i motivi per cui la trasformazione fondamentale dello Stato liberale sia rimasta, per così lungo tempo, deliberatamente inattuata»²⁸⁰. Il vibrante discorso di Lussu infatti offriva, ancora negli anni Settanta, preziose ed acute «analisi storiche e politiche che conservano, nel corso di una generazione, interamente la loro validità»²⁸¹.

in S. Ventura (cur.), *Da stato unitario a stato federale. Territorializzazione della politica, devoluzione e adattamento istituzionale in Europa*, Bologna 2008, pp. 69-112.

²⁷⁹ Lo farà ad esempio la Segreteria sarda del Partito socialista italiano di Unità proletaria in occasione della riforma regionalista del 1970, ripubblicando l'intervento del 29 maggio 1947 di Lussu innanzi all'Assemblea Costituente. Cfr. E. Lussu, *Le autonomie regionali*, cit., pp. 3-5.

²⁸⁰ Le cause sono da rintracciare nella cosiddetta 'restaurazione capitalistica' del secondo dopoguerra. Essa, infatti, imponeva il mantenimento di uno Stato accentrato e autoritario, sicché la riforma democratica declinata in senso autonomistico avrebbe dovuto essere impedita anche a costo di violare la Costituzione repubblicana.

²⁸¹ Ivi, p. 4.